SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 125**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° giugno 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al bando di concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Lecce. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1987) . . . . Pag. 46

Comunicato relativo al bando di concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Lecce. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1987) . . . . Pag. 46

Comunicato relativo al bando di concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Lecce. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1987) . . . . Pag. 46

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987, n. **209.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

87G0299

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO N. 1:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32:

MINISTERO DEL TESORO

Prestito redimibile 12% - 1980 denominato «Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri»: serie sorteggiate per l'ammortamento nella quarta estrazione effettuata il 10 ottobre 1986.

86A8898

SUPPLEMENTO N. 2:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33:

MINISTERO DEL TESORO

Prestito redimibile 10% - 1997 denominato «Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti», di scadenza 1° gennaio 1997: serie sorteggiate per l'ammortamento nella decima estrazione eseguita il 3 novembre 1986.

86A8899

SUPPLEMENTO N. 3:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34:

MINISTERO DEL TESORO

Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976/1991: serie sorteggiate per l'ammortamento nella undicesima estrazione eseguita il 10 novembre 1986.

86A8900

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 1107.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'iscrizione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale dell'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella tabella n. 4 Posti di ricercatore, annessa allo statuto, l'organico della facoltà di medicina e chirurgia è ampliato da duecentosette a trecentocinque posti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1986
Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 255

87G0386

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1987.

Misure dei tassi minimi di interesse di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 9 agosto 1985 così come modificato dagli articoli 1 dei decreti ministeriali 9 agosto 1986 e 5 febbraio 1987, relativo alla determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione con pagamento differito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare l'art. 18, quarto comma, della legge n. 227/1977, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si provvede a determinare le condizioni, le modalità e i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982, che modifica l'art.5, relativo ai tassi minimi di interesse a carico dei mutuatari, del decreto 23 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1985, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985, il quale modifica gli articoli 1 e 5, concernenti tra l'altro la commissione onnicomprensiva

da riconoscere agli istituti di credito e i tassi minimi di interesse a carico dei mutuatari, del decreto 23 dicembre 1977 e introduce un limite all'ammisssione all'intervento agevolativo delle operazioni con provvista di mezzi finanziari in lire;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1986, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1986, contenente, tra l'altro, la modifica dell'art. 3, riguardante il limite di accoglimento delle operazioni con raccolta in lire, del decreto 9 agosto 1985;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1986, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1986, che stabilisce, tra l'altro, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni di cui all'art. 1 del decreto 9 agosto 1985;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1986, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 1986, che ridetermina i tassi minimi di interesse previsti dall'art. 2 del decreto 9 agosto 1985;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1987, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 304, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, che ridetermina i tassi minimi di interesse previsti dall'art. 2 del decreto 9 agosto 1985;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 13 ottobre 1986, recante il testo unico d'accordo sulle linee direttrici in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Considerato che anche per la lira italiana si è provveduto a determinare in sede internazionale il tasso di interesse commerciale di riferimento;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e dell'art. 6 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 9 agosto 1985, così come modificato dagli articoli 1 dei decreti del Ministro del tesoro 9 agosto 1986 e 5 febbraio 1987, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — I tassi minimi di interesse, per le operazioni di credito all'esportazione, sono determinati nelle misure previste da decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali vigenti e potranno variare in relazione al variare di dette decisioni, direttive ed accordi internazionali. In attuazione di decisioni e direttive comunitarie e di accordi internazionali il Ministero del tesoro comunicherà disposizioni di applicazione ed eventuali variazioni».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro 9 agosto 1985, così come modificato dagli articoli 2 dei decreti del Ministro del tesoro 3 maggio 1986 e 5 febbraio 1987, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — Le operazioni denominate in valuta con raccolta in lire saranno accolte dal Mediocredito centrale solo se non superiori a lire 75 miliardi al cambio vigente alla data della stipula del contratto. Tale limite potrà essere superato per categorie determinate dal Mediocredito centrale con l'assenso del Ministero del tesoro».

Art. 3.

Il presente decreto, che è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a decorrere dal 15 giugno 1987.

Roma, addì 30 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1987
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 89

87A4616

DECRETO 14 maggio 1987.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei certificati di credito del Tesoro 11% ex conv. 1° gennaio 1987-92.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 425683/66-AU-100 del 12 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1987, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 366, con il quale si è provveduto ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso e a stabilire i segni caratteristici dei certificati a tasso da allestire;

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto che l'operazione di conversione è di competenza della Direzione generale del debito pubblico e ritenuto pertanto opportuno modificare i segni caratteristici già determinati con il decreto sopra riportato;

Decreta:

L'art. 3 del decreto citato in premessa, è sostituito dal seguente:

Art. 3. — Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto del 20 dicembre 1985, le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso, con godimento 1° gennaio 1987, di durata quinquennale, da allestirsi in sostituzione di quelli a tasso variabile emessi col provvedimento stesso, sono determinate come segue.

I suddetti certificati di credito a tasso fisso, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della «Repubblica italiana», seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO» «Legge 30 marzo 1981 e legge 22 dicembre 1984» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 11% EX CONV. 1° GENNAIO 1987/1992».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro in alto del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, dell'interesse annuo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e, seguono le diciture: «IL DIRETTORE GENERALE» (Ranuzzi) «Visto per la CORTE DEI CONTI» (Spanò) «IL PRIMO DIRIGENTE» (Marzio); nello spazio libero a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 11% EX CONV.» «1° GENNAIO 1987/1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice ABI; negli angoli in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola e delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati e ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale 20 dicembre 1985, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 11% EX CONV.» «1° GENNAIO 1987/1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, del rappresentante della Corte dei conti, e del primo dirigente, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1987
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 91

87A4579

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 maggio 1987.

Riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Val Tidone» e delimitazione della relativa zona di produzione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Val Tidone» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste della regione Emilia-Romagna;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 4 aprile 1985;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze della situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Val Tidone» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Val Tidone».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma comprende l'intero territorio comunale di Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino e parte dei comuni di Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo, tutti ricadenti in provincia di Piacenza.

Tale zona è delimitata come appresso:

«partendo dal paese di Borgonovo V.T. segue la strada provinciale Borgonovo-Ziano sino in località Moretta, per la provinciale Ziano-Castelsangiovanni, da località Moretta a località Vigolo, da località Vigolo per S. Marzano su campestre e strada rotabile a fondo naturale sino all'altezza del rio Cavo che segue verso la foce fino ad incrociare la comunale C.S. Giovanni-Ganaghello per località Perduta Ca' Pradello sino all'incontro del rio Gambero che percorre verso la foce sino a località Ca' Loghetto, indi per campestre e strada rotabile a fondo naturale per Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale che da Ca' Fornaci conduce alle località il Poggio, Casanova, Ca' Merlino, sino al confine con la provincia di Pavia lungo la strada ordinaria. Segue quindi il confine del comune di Pavia per quanto interessa tutto il foglio Castelsangiovanni 59 II S.E. - Edizione 2ª I.G.M.I. - foglio Pianello V.T. 71 1°. N.E. - Edizione 5ª I.G.M.I. - foglio Montalto Pavese 71 1° N.O. - Edizione 5ª I.G.M.I. - foglio Zavattarello 71 1° S.O. sino in località Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per mulattiera quote 756-708, località Torrazza, Ca' dei Follini quota 510 indi per strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca' Aie di Sotto per mulattiera Caprile sino a C. Cucoleto km 10 per strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al km 9, km 8, medesima strada, località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca' Pozzo indi sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni, e con strada che permette il passaggio ad un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e risalire C. Morone, C. Bolé, C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E., sempre su strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago ed indi per strada a stretto transito sino in località C. Carré quota 446 dove per breve tratto si segue il confine di comune lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554, segue su strada a stretto transito a scendere sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quote 566, 608Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bullo fra le località Pradello e Ca' del Bullo, quindi da Costa del Bullo per mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine di comune fra Travo e Agazzano che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccola, Polanina, Terrazzo quota 285 del foglio di Travo n. 72 IV S.E. indi su foglio Agazzano in prossimità quota 249 si abbandona il confine tra comuni per scendere per breve tratto mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Ca' del Dolce, Ca' Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il rio Gerosa, Bolletta, quota 130, quota 123, con ponte che supera rio Gandore, quota 134 per la Torre comune di Gazzola. La Torre, strada provinciale per Gazzola con brevissimo tratto sino a quota 136, per strada a stretto transito per quota 131, che demarca il confine tra il comune di Gazzola ed Agazzano, quote 128, 125 Ca' Vecchia, e per mulattiera Ca' Nuova quota 122 dove con strada che permette il passaggio di un solo convoglio si attraversa il torrente Luretta ed indi per C. Amola, Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101 Ca' Nuova sino a quota 99 dove si imbocca strada a stretto transito per Tavernago superando a quota 104 il rio Frate, Tavernago 108, strada per Mirabello per brevissimo tratto sino a quota 110 dove si piega per C. Caffé, quote 107, 106 sino a bivio Osteria Nuova quota

114 e proseguire per Bilegno quota 114 guadando il torrente Tidone, Bilegno, Bilegno per strada dove passa un solo convoglio sino località il Rio, indi attraversando il rio Grande quote 129, 131, 140 sino località Castelnuovo. dove si percorre la provinciale Pianello V.T.-Borgonovo per località Borgonovo V.T. sino al raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto di partenza dei confine».

Art. 2.

La indicazione geografica dei vini da tavola «Val Tidone» può essere completata dalle menzioni aggiuntive bianco e rosso nonché dal riferimento al nome dei vitigni sotto elencati: Barbera N, Bonarda N, Malvasia B, Ortrugo B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Sauvignon N.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A4617

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 maggio 1987.

Elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi alla utilizzazione del sistema Medlars, per l'anno 1987.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, ed in particolare l'art. 1. lettera *H*);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 9, quarto comma;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha stipulato in data 23 gennaio 1979, una convenzione con The Library of Medicine, National Institutes of Health, Maryland, con la quale sono stati stabiliti piani di intesa comune a beneficio dei programmi di ricerca sanitaria dei rispettivi Paesi mediante l'utilizzazione del sistema Medlars, diretto all'acquisizione di dati scientifici e che l'art. 1 del predetto accordo garantisce all'Istituto superiore di sanità l'esclusiva in Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, n. 1566, con il quale sono state determinate le tariffe annuali dovute per il collegamento al predetto sistema Medlars;

Ravvisata la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema Medlars al fine di ridurre i costi di gestione;

Considerato altresì che i dati scientifici acquisiti attraverso l'utilizzazione del predetto sistema Medlars potranno essere utilizzati dall'Istituto superiore di sanità per i propri fini istituzionali;

Decreta:

Le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire del sistema Medlars per l'anno solare 1987, sono i seguenti:

Associazione «Fernando Riello» di assistenza e ricerca sanitaria - Roma;

Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri - Firenze;

Associazione nazionale medici istituti religiosi spedalieri - Roma;

Associazione «Oasi Maria SS.» - Troina (Enna);

Biblioteca medica statale - Roma;

Biblioteca Pinali - Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università - Padova;

Centro A.C.L.I. ricerche medico statistiche - Roma;

Centro di calcolo elettronico interuniversitario dell'Italia nord orientale - Casalecchio di Reno (Bologna);

Consiglio nazionale delle ricerche - Controllo malattie da infezione - Roma;

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di fisiologia clinica - Pisa;

Ente ospedaliero di Bormio e Sondalo - Sondalo (Sondrio);

Fondazione «S. Romanello del Monte Tabor» - Istituto scientifico S. Raffaele - Milano;

Istituti fisioterapici ospedalieri - Roma;

Istituti ortopedici «Rizzoli» - Bologna;

Istituto Giannina Gaslini - Genova;

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani - Ancona;

Istituto oncologico romagnolo - Forlì;

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Sanatrix» - Venafro;

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova;

Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise «G. Caporale» - Teramo;

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Firenze - Firenze;

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Sondrio - Sondrio;

Nutrition Foundation of Italy - Milano;

Ospedale Maggiore - Milano;

Ospedale pediatrico «Bambin Gesù» - Roma;

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale BO/28 - Bologna;

Regione Friuli-Venezia Giulia - Unità sanitaria locale PN/11 - Pordenone;

Regione Lazio - Assessorato igiene e sanità - Roma;

Regione Umbria - Dipartimento per i servizi sociali - Perugia;

Società italiana di colposcopia e patologia cervico vaginale - Ascoli Piceno;

Unità sanitaria locale AL/73 - Ospedale San Giacomo - Novi Ligure (Alessandria);

Unità sanitaria locale NA/44 - Ospedale Ascalesi - Sezione di gastroenterologia - Napoli;

Unità sanitaria locale PN/11 - Centro di riferimento oncologico di Aviano - Aviano;

Unità sanitaria locale PR/4 - Centro oncologico - Parma;

Unità sanitaria locale RM/16 - Ospedale «C. Forlanini» - Roma;

Unità sanitaria locale n. 21 Sardegna - Cagliari;

Unità sanitaria locale - Comprensorio «Valle dell'Adige» biblioteca medica - Trento;

Unità sanitaria locale n. 11 - Ospedale S. Anna - Como;

Unità sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia - Reggio Emilia;

Unità socio sanitaria locale n. 25 - Regione Veneto - Verona;

Unità socio sanitaria locale n. 79 - Associazione dei comuni Oltrepò Pavese - Voghera;

Università cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di medicina e chirurgia - istituto di radiologia - Roma;

Università degli studi - Facoltà di medicina e chirurgia - Bari;

Università degli studi - Facoltà di medicina e chirurgia - Brescia;

Università degli studi «Gabriele D'Annunzio» - Istituto di farmacologia - Chieti;

Università degli studi - Istituto di anatomia e istologia patologica - Ferrara;

Università degli studi - Istituto di clinica medica generale e terapia medica IV - Firenze;

Università degli studi - Facoltà di medicina e chirurgia - L'Aquila;

Università degli studi - Centro interdipartimentale di informazioni farmaco tossicologiche - Messina;

Università degli studi - Dipartimento di farmacologia - Milano;

Università degli studi - Istituti di clinica neurologica - Milano;

Università degli studi - Istituto di semeiotica medica - Modena;

Università degli studi - C.U.G.A.S. - Padova;

Università degli studi - Facoltà di medicina e chirurgia - Palermo;

Università degli studi - Dipartimento di farmacologia - Ente ospedaliero «San Matteo» - Pavia;

Università degli studi - Dipartimento di medicina interna e terapia medica - Pavia;

Università degli studi - Facoltà di medicina e chirurgia - Perugia;

Università degli studi «La Sapienza» - IV cattedra di microbiologia - Roma;

Università degli studi «La Sapienza» - Dipartimento di medicina sperimentale - Roma;

Università degli studi «Tor Vergata» - Dipartimento di medicina sperimentale e scienze biologiche - Roma;

Università degli studi - Istituto di anatomia umana normale - Sassari;

Università degli studi - Facoltà di medicina e chirurgia - Siena;

Università degli studi - Istituto di medicina interna - Torino;

Università degli studi - Trieste;

Università degli studi - Verona;

Università degli studi - Dipartimento di scienze statistiche - Bologna;

Università degli studi - Istituto scientifico di medicina interna - Cattedra di ematologia - Genova;

Università degli studi - Istituto di clinica ostetrica e ginecologica - Genova.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato per l'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A4581

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 maggio 1987

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Calabria. (Ordinanza n. 988/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le note 26 agosto 1986, n. 11653, 28 agosto 1986, n. 9681, 8 agosto 1986, n. 26, rispettivamente degli uffici del genio civile di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, e la nota 3 febbraio 1987, n. 2367, dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria, nelle quali vengono segnalate gravi situazioni di dissesto franoso tra le quali quelle nei comuni di Pizzo Calabro e Tropea in provincia di Catanzaro, di Platì e Scido in provincia di Reggio Calabria, di Acquappesa, Bonifati, Castroregio, Cetraro, Montegiordano e Scalea in provincia di Cosenza;

Visti i verbali del 14 dicembre 1986, 16 marzo 1987, 14 aprile 1987, 16 aprile 1987, 22 aprile 1987, 23 aprile 1987, stilati a seguito dei sopralluoghi effettuati in pari data, nonché le schede di rilevamento e relazioni nelle quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche attesta situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumità nei siti dei territori comunali sottoindicati:

comune di Pizzo Calabro: instabilità delle pareti rocciose sulle quali insiste il centro storico del capoluogo (rione Carmine e Seggiola); dissesti nell'area del Burrone dei Morti e sui versanti che incombono sulla strada statale n. 18 e sulla marina;

comune di Tropea: instabilità delle pareti rocciose sulle quali insiste l'abitato capoluogo;

comune di Platì: diffusi movimenti franosi incombenti sull'abitato del centro capoluogo e possibile ostruzione della fiumara Platì a sud del capoluogo con coinvolgimento della parte meridionale dell'abitato;

comune di Scido: instabilità della parete rocciosa (sabbioso-conglomeratica) su cui insistono le abitazioni con numero civico 11, 13, 15, 17, 19 dell'abitato capoluogo;

comune di Acquappesa: diffusi movimenti franosi, in particolare nella zona dell'abitato capoluogo compreso tra via Vittorio Emanuele III, via Rifugio Timpanello e via Regina Margherita;

comune di Bonifati: dissesti franosi nella zona della sede municipale e nell'area della ex Chiesa Madre;

comune di Castroregio: diffusi movimenti franosi nei settori meridionale e nord-orientale dell'abitato capoluogo, nonché nella frazione Farneta in corrispondenza del settore meridionale dell'abitato;

comune di Cetraro: movimenti franosi nella zona San Francesco;

comune di Montegiordano: movimenti franosi nelle zone Quartomiglio, San Rocco, Caponero del capoluogo, e nella frazione Marina in località Sentinella;

comune di Scalea: instabilità delle opere di sostegno in corrispondenza di via Vittorio Emanuele III dell'abitato capoluogo;

Visti i fabbisogni finanziari presentati dalla regione Calabria che per i cennati dissesti indica L. 1.000.000.000 per il comune di Pizzo Calabro, L. 600.000.000 per il comune di Tropea, L. 6.000.000.000 per il comune di Platì, L. 1.000.000.000 per il comune di Scido, L. 1.000.000.000 per il comune di Acquappesa, L. 1.000.000.000 per il comune di Bonifati, L. 2.500.000.000 per il comune di Castroregio, L. 2.400.000.000 per il comune di Cetraro, L. 300.000.000 per il comune di Scalea;

Visto il fabbisogno finanziario presentato dall'ufficio del genio civile di Cosenza che per i cennati dissesti nel comune di Montegiordano ammonta a L. 1.300.000.000;

Ravvisata la necessità di interventi per la realizzazione delle sole opere urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Calabria indicate in premessa, sono assegnati ai comuni sottoindicati gli importi per ciascuno di essi a fianco riportati:

comune di Pizzo Calabro	L.	600.000.000
comune di Tropea	»	600.000.000
comune di Platì	»	1.000.000.000
comune di Scido	»	500.000.000
comune di Acquappesa	»	600.000.000
comune di Bonifati	»	700.000.000
comune di Castroregio	»	1.000.000.000
comune di Cetraro.	»	1.000.000.000
comune di Montegiordano	»	800.000.000
comune di Scalea	»	300.000.000

L'onere di L. 7.100.000.000 relativo all'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A4525

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di magistero:
storia della tradizione classica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica fisica (biennale).

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica medica generale e terapia medica (biennale);
anestesiologia e rianimazione.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:
economia delle aziende industriali.

Facoltà di medicina e chirurgia:
istologia ed embriologia generale;
patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) c.l. odontoiatria e protesi dentaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A4582

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Istituzione della commissione ministeriale di cui all'art. 3, punto 4), della legge 17 febbraio 1987, n. 80, avente il compito di stabilire i requisiti che le imprese devono possedere ai fini dell'affidamento dei lavori in concessione.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1987 è stata istituita presso il gabinetto di questo Ministero la commissione avente il compito di stabilire, con riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini dell'affidamento in concessione, ed i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 80, nonché predisporre la convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessone.

87A4643

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Dignano, Fossombrone, Rho e San Severino Marche

Con decreto interministeriale n. 324 in data 14 aprile 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dei manufatti difensivi con area di sedime siti nel comune di Dignano (Udine), riportati nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 14, particelle 822 e 797, per una superficie complessiva di mq 220.

Con decreto interministeriale n. 322 in data 28 marzo 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di T.S.N. di Fossombrone (Pesaro), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 2271 del nuovo catasto terreni, foglio n. 30, particelle n. 27 e n. 85 alla partita 434 del nuovo catasto edilizio urbano, foglio n. 30, particella n. 52, per una superficie complessiva di mq 5884.

Con decreto interministeriale n. 323 in data 14 aprile 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del fabbricato adibito a difesa antiaerea sito nel comune di Rho (Milano), frazione di Terrazzano, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 7027, foglio n. 13, mappale 619 della superficie complessiva di mq 140.

Con decreto interministeriale n. 321 in data 24 marzo 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota del Poligono di T.S.N. di S. Severino Marche (Macerata), riportata nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 164, particella 381 della superficie di mq 60.

87A4529

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1987, sulla proposta del Ministro della sanità, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi, con sede in Monza, ed approvato il relativo statuto.

È stata altresì autorizzata l'accettazione da parte della Fondazione dell'eredità Rita Minola.

87A4528

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del commissario liquidatore del patronato Associazione nazionale lavoratori anziani di azienda

Con decreto ministeriale 20 marzo 1987 il mandato del dottor Lavagnini Severino, commissario liquidatore dell'istituto di patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale dei lavoratori, è prorogato per un ulteriore periodo di tre mesi.

87A3816

MINISTERO DEL TESORO

N. 100

Corso dei cambi del 26 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1297,900	1297,900	1297,50	1297,900	1297,900	1297,45	1297 —	1297,900	1297,900	1297,50
Marco germanico	722,680	722,680	722,600	722,680	722,680	722,69	722,700	722,680	722,680	722,68
Franco francese	216,290	216,290	216,100	216,290	216,290	216,26	216,240	216,290	216,290	216,28
Fiorino olandese	641,900	641,900	641,750	641,900	641,900	641,87	641,850	641,900	641,900	641,90
Franco belga	34,869	34,869	34,880	34,869	34,869	34,86	34,860	34,869	34,869	34,85
Lira sterlina	2141,500	2141,500	2145 —	2141,500	2141,500	2141,60	2141,700	2141,500	2141,500	2141,50
Lira irlandese	1935,500	1935,500	1934 —	1935,500	1935,500	1935,50	1935,500	1935,500	1935,500	—
Corona danese	192,180	192,180	192,200	192,180	192,180	192,18	192,180	192,180	192,180	192,18
Dracma	9,694	9,694	9,680	9,694	—	—	9,695	9,694	9,694	—
E.C.U.	1500,500	1500,500	1499,500	1500,500	1500,500	1500,30	1500,100	1500,500	1500,500	1500,50
Dollaro canadese	964,700	964,700	965 —	964,700	964,700	964,70	964,700	964,700	964,700	964,70
Yen giapponese	9,079	9,079	9,080	9,079	9,079	9,07	9,076	9,079	9,079	9,08
Franco svizzero	880,100	880,100	880 —	880,100	880,100	880,09	880,090	880,100	880,100	880,10
Scellino austriaco	102,860	102,860	102,700	102,860	102,860	102,86	102,860	102,860	102,860	102,85
Corona norvegese	194,480	194,480	194,250	194,480	194,480	194,49	194,500	194,480	194,480	194,48
Corona svedese	206,720	206,720	206,500	206,720	206,720	206,66	206,800	206,720	206,720	206,72
FIM	297,130	297,130	297 —	297,130	297,130	297,31	297,500	297,130	297,130	—
Escudo portoghese	9,235	9,235	9,250	9,235	9,235	9,25	9,280	9,235	9,235	9,24
Peseta spagnola	10,355	10,355	10,345	10,355	10,355	10,35	10,350	10,355	10,355	10,35
Dollaro australiano	928 —	928 —	928,500	928 —	928 —	928,50	929 —	928 —	928 —	928 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1987

Dollaro USA	1297,450	Lira irlandese	1935,500	Scellino austriaco	102,860
Marco germanico	722,690	Corona danese	192,180	Corona norvegese	194,490
Franco francese	216,265	Dracma	9,694	Corona svedese	206,760
Fiorino olandese	641,875	E.C.U.	1500,300	FIM	297,315
Franco belga	34,864	Dollaro canadese	964,700	Escudo portoghese	9,257
Lira sterlina	2141,600	Yen giapponese	9,077	Peseta spagnola	10,352
		Franco svizzero	880,095	Dollaro australiano	928,500

Media dei titoli del 26 maggio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,150
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,450
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988 . . .	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	100 —
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	100,750
» » » » 1- 1-1984/88	100,450
» » » » 1- 2-1984/88	100,350
» » » » 1- 3-1984/88	100,300
» » » » 1- 4-1984/88	100,475
» » » » 1- 5-1984/88	100,325
» » » » 1- 6-1984/88	100,775
» » » » 1- 7-1983/88	101,450
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,425
» » » » 1-10-1983/88	101,675
» » » » 15- 7-1985/90	98,975
» » » » 16- 8-1985/90	99,125
» » » » 18- 9-1985/90	99,050
» » » » 18-10-1985/90	99,125
» » » » 1-11-1983/90	104 —
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	103,850
» » » » 18-12-1985/90	99,375
» » » » 1- 1-1984/91	103,875
» » » » 17- 1-1986/91	99,200
» » » » 1- 2-1984/91	103,875
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,775
» » » » 18- 3-1986/91	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	102,950
» » » » 1- 5-1984/91	102,925
» » » » 1- 6-1984/91	102,925
» » » » 1- 7-1984/91	101,775
» » » » 1- 8-1984/91	101,775
» » » » 1- 9-1984/91	101,775
» » » » 1-10-1984/91	101,950
» » » » 1-11-1984/91	101,975

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1984/91	101,150
» » » » 1- 1-1985/92	100,400
» » » » 1- 2-1985/92	99,350
» » » » 1- 2-1985/95	100,350
» » » » 1- 3-1985/95	97,550
» » » » 1- 4-1985/95	97,525
» » » » 1- 5-1985/95	97,550
» » » » 1- 6-1985/95	97,525
» » » » 1- 7-1985/95	99,400
» » » » 1- 8-1985/95	99,350
» » » » 1- 9-1985/95	99,375
» » » » 1-10-1985/95	99,350
» » » » 1-11-1985/95	99,300
» » » » 1-12-1985/95	99,275
» » » » 1- 1-1986/96	99,150
» » » » 1- 2-1986/96	99,250
» » » » 1- 3-1986/96	99,300
» » » » 1- 4-1986/96	99,175
» » » » 1- 5-1986/96	99,025
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,450
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,825
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,625
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,550
» » . » 12,50% 1- 7-1988	102,700
» » » 12,50% 1-10-1988	103,200
» » » 12,50% 1-11-1988	103,250
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,250
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,450
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,725
» » » 12,50% 1- 4-1989	102,975
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,200
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,025
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,850
» » » 12,50% 1- 3-1990	105,750
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,075
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,325
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,050
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,875
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,275
» » » 9,25% 1-10-1990	96,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	107,725
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	101 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% . . .	109,325
» » » » 22-11-1982/89 13% . . .	110,250
» » » » 1983/90 11,50% . . .	109,325
» » » » 1984/91 11,25% . . .	110,025
» » » » 1984/92 10,50% . . .	109,950
» » » » 1985/93 9,60% . . .	106,125
» » » » 1985/93 9,75% . . .	107,275
» » » » 1985/93 9,00% . . .	103,450
» » » » 1985/93 8,75% . . .	103,125
» » » » 1986/94 8,75% . . .	103,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M26057

MINISTERO DEL TESORO

N. 101

Corso dei cambi del 27 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1314,500	1314,500	1314,400	1314,500	1314,500	1315,250	1316 —	1314,500	1314,500	1314,500
Marco germanico	722,300	722,300	722,600	722,300	722,300	722,300	722,300	722,300	722,300	722,300
Franco francese	216,480	216,480	216,400	216,480	216,480	216,480	216,490	216,480	216,480	216,480
Fiorino olandese	641,500	641,500	641 —	641,500	641,500	641,460	641,430	641,500	641,500	641,500
Franco belga	34,852	34,852	34,840	34,852	34,852	34,860	34,871	34,852	34,852	34,850
Lira sterlina	2122,800	2122,800	2128 —	2122,800	2122,800	2124,150	2125,500	2122,800	2122,800	2122,800
Lira irlandese	1933,500	1933,500	1932 —	1933,500	1933,500	1933,750	1934 —	1933,500	1933,500	—
Corona danese	191,920	191,920	192,100	191,920	191,920	191,930	191,940	191,920	191,920	191,920
Dracma	9,701	9,701	9,680	9,701	—	—	9,720	9,701	9,701	—
E.C.U.	1497,750	1497,750	1496,800	1497,750	1497,750	1497,620	1497,500	1497,750	1497,750	1497,750
Dollaro canadese	978,750	978,750	978 —	978,750	978,750	978,920	979,100	978,750	978,750	978,750
Yen giapponese	9,150	9,150	9,120	9,150	9,150	9,140	9,144	9,150	9,150	9,700
Franco svizzero	873,800	873,800	873,250	873,800	873,800	874 —	874,200	873,800	873,800	873,800
Scellino austriaco	102,698	102,698	102,700	102,698	102,698	102,700	102,720	102,698	102,698	102,690
Corona norvegese	194,610	194,610	194,500	194,610	194,610	194,660	194,720	194,610	194,610	194,610
Corona svedese	207,300	207,300	207 —	207,300	207,300	207,250	207,200	207,300	207,300	207,300
FIM	297,600	297,600	297,250	297,600	297,600	297,620	297,650	297,600	297,600	—
Escudo portoghese	9,237	9,237	9,250	9,237	9,237	9,210	9,200	9,237	9,237	9,230
Peseta spagnola	10,377	10,377	10,365	10,377	10,377	10,370	10,366	10,377	10,377	10,370
Dollaro australiano	938 —	938 —	937 —	938 —	938 —	938,500	939 —	938 —	938 —	938 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1315,250
Marco germanico	722,300
Franco francese	216,485
Fiorino olandese	641,465
Franco belga	34,861
Lira sterlina	2124,150
Lira irlandese	1933,750
Corona danese	191,930
Dracma	9,710
E.C.U.	1497,620
Dollaro canadese	978,925
Yen giapponese	9,147
Franco svizzero	874 —
Scellino austriaco	102,709
Corona norvegese	194,665
Corona svedese	207,250
FIM	297,625
Escudo portoghese	9,218
Peseta spagnola	10,371
Dollaro australiano	938,500

Media dei titoli del 27 maggio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,150
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,450
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	100 —
» » » » 1-11-1983/87	100,500
» » » » 1-12-1983/87	100,625
» » » » 1- 1-1984/88	100,450
» » » » 1- 2-1984/88	100,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,400
» » » » 1- 4-1984/88	100,375
» » » » 1- 5-1984/88	100,325
» » » » 1- 6-1984/88	100,775
» » » » 1- 7-1983/88	101,475
» » » » 1- 8-1983/88	101,450
» » » » 1- 9-1983/88	101,525
» » » » 1-10-1983/88	101,725
» » » » 15- 7-1985/90	99,075
» » » » 16- 8-1985/90	99,100
» » » » 18- 9-1985/90	99,075
» » » » 18-10-1985/90	99,175
» » » » 1-11-1983/90	104 —
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	103,975
» » » » 18-12-1985/90	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	103,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,150
» » » » 1- 2-1984/91	103,925
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,875
» » » » 18- 3-1986/91	99,275
» » » » 1- 4-1984/91	103 —
» » » » 1- 5-1984/91	102,925
» » » » 1- 6-1984/91	102,925
» » » » 1- 7-1984/91	101,775
» » » » 1- 8-1984/91	101,825
» » » » 1- 9-1984/91	101,800
» » » » 1-10-1984/91	102 —
» » » » 1-11-1984/91	101,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1984/91	101,150
» » » » 1- 1-1985/92	100,275
» » » » 1- 2-1985/92	99,500
» » » » 1- 2-1985/95	100,450
» » » » 1- 3-1985/95	97,500
» » » » 1- 4-1985/95	97,525
» » » » 1- 5-1985/95	97,525
» » » » 1- 6-1985/95	97,600
» » » » 1- 7-1985/95	99,375
» » » » 1- 8-1985/95	99,325
» » » » 1- 9-1985/95	99,300
» » » » 1-10-1985/95	99,400
» » » » 1-11-1985/95	99,325
» » » » 1-12-1985/95	99,375
» » » » 1- 1-1986/96	99,150
» » » » 1- 2-1986/96	99,325
» » » » 1- 3-1986/96	99,425
» » » » 1- 4-1986/96	99,100
» » » » 1- 5-1986/96	99,050
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,500
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,900
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,725
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,550
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,625
» » » 12,50% 1-10-1988	103,050
» » » 12,50% 1-11-1988	103,275
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,375
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,425
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,725
» » » 12,50% 1- 4-1989	102,950
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,125
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,975
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,225
» » » 12,50% 1- 3-1990	105,725
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,375
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,375
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,875
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,225
» » » 9,25% 1-10-1990	96,525
» » » 12,50% 1- 3-1991	107,700
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	101 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,075
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,025
» » » » 1983/90 11,50%	109,175
» » » » 1984/91 11,25%	109,975
» » » » 1984/92 10,50%	109,950
» » » » 1985/93 9,60%	105,900
» » » » 1985/93 9,75%	107,225
» » » » 1985/93 9,00%	103,450
» » » » 1985/93 8,75%	103 —
» » » » 1986/94 8,75%	103,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M27057

MINISTERO DEL TESORO

N. 102

Corso dei cambi del 28 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1310,250	1310,250	1310,200	1310,250	1310,250	1310,500	1310,750	1310,250	1310,250	1310,250
Marco germanico	722,150	722,150	722,080	722,150	722,150	722,170	722,200	722,150	722,150	722,150
Franco francese	216,600	216,600	216,800	216,600	216,600	216,620	216,650	216,600	216,600	216,600
Fiorino olandese	641,290	641,290	641,500	641,290	641,290	641,280	641,270	641,290	641,290	641,290
Franco belga	34,852	34,852	34,840	34,852	34,852	34,840	34,835	34,852	34,852	34,850
Lira sterlina	2137 —	2137 —	2135 —	2137 —	2137 —	2137,500	2138 —	2137 —	2137 —	2137 —
Lira irlandese	1933,750	1933,750	1935 —	1933,750	1933,750	1933,870	1934 —	1933,750	1933,750	—
Corona danese	191,930	191,930	192 —	191,930	191,930	191,930	191,940	191,930	191,930	191,930
Dracma	9,705	9,705	9,680	9,705	—	—	9,690	9,705	9,705	—
E.C.U.	1498,350	1498,350	1498,500	1498,350	1498,350	1498,300	1498,250	1498,350	1498,350	1498,350
Dollaro canadese	974,500	974,500	975 —	974,500	974,500	975 —	975,500	974,500	974,500	974,500
Yen giapponese	9,148	9,148	9,140	9,148	9,148	9,140	9,142	9,148	9,148	9,140
Franco svizzero	871,250	871,250	872 —	871,250	871,250	871,220	871,200	871,250	871,250	871,250
Scellino austriaco	102,695	102,695	102,700	102,695	102,695	102,700	102,705	102,695	102,695	102,690
Corona norvegese	195,230	195,230	195 —	195,230	195,230	195,190	195,150	195,230	195,230	195,230
Corona svedese	207,360	207,360	207 —	207,360	207,360	207,380	207,400	207,360	207,360	207,360
FIM	297,390	297,390	297,250	297,390	297,390	297,490	297,600	297,390	297,390	—
Escudo portoghese	9,226	9,226	9,250	9,226	9,226	9,240	9,270	9,226	9,226	9,220
Peseta spagnola	10,367	10,367	10,380	10,367	10,367	10,360	10,368	10,367	10,367	10,360
Dollaro australiano	931,700	931,700	935 —	931,700	931,700	932,550	933,400	931,700	931,700	931,700

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1310,500
Marco germanico	722,175
Franco francese	216,625
Fiorino olandese	641,280
Franco belga	34,843
Lira sterlina	2137,500
Lira irlandese	1933,875
Corona danese	191,935
Dracma	9,697
E.C.U.	1498,300
Dollaro canadese	975 —
Yen giapponese	9,145
Franco svizzero	871,225
Scellino austriaco	102,700
Corona norvegese	195,190
Corona svedese	207,380
FIM	297,495
Escudo portoghese	9,248
Peseta spagnola	10,367
Dollaro australiano	932,550

Avviso di rettifica. — Nella media dei cambi e dei titoli del 14 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1987, deve essere apportata la seguente rettifica: Dracma da *9,744* a *9,745*.

Media dei titoli del 28 maggio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,150
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,450
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	100 —
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	100,575
» » » » 1- 1-1984/88	100,475
» » » » 1- 2-1984/88	100,475
» » » » 1- 3-1984/88	100,400
» » » » 1- 4-1984/88	100,375
» » » » 1- 5-1984/88	100,425
» » » » 1- 6-1984/88	100,750
» » » » 1- 7-1983/88	101,500
» » » » 1- 8-1983/88	101,425
» » » » 1- 9-1983/88	101,500
» » » » 1-10-1983/88	101,725
» » » » 15- 7-1985/90	99,075
» » » » 16- 8-1985/90	99,100
» » » » 18- 9-1985/90	99,050
» » » » 18-10-1985/90	99,150
» » » » 1-11-1983/90	103,975
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 18-12-1985/90	99,400
» » » » 1- 1-1984/91	103,925
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	103,925
» » » » 18- 2-1986/91	99,300
» » » » 1- 3-1984/91	102,875
» » » » 18- 3-1986/91	99,275
» » » » 1- 4-1984/91	103 —
» » » » 1- 5-1984/91	102,950
» » » » 1- 6-1984/91	103 —
» » » » 1- 7-1984/91	101,925
» » » » 1- 8-1984/91	101,825
» » » » 1- 9-1984/91	101,850
» » » » 1-10-1984/91	102,025
» » » » 1-11-1984/91	102 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1984/91	101,250
» » » » 1- 1-1985/92	100,375
» » » » 1- 2-1985/92	99,475
» » » » 1- 2-1985/95	100,475
» » » » 1- 3-1985/95	97,475
» » » » 1- 4-1985/95	97,525
» » » » 1- 5-1985/95	97,475
» » » » 1- 6-1985/95	97,650
» » » » 1- 7-1985/95	99,325
» » » » 1- 8-1985/95	99,375
» » » » 1- 9-1985/95	99,325
» » » » 1-10-1985/95	99,350
» » » » 1-11-1985/95	99,375
» » » » 1-12-1985/95	99,325
» » » » 1- 1-1986/96	99,200
» » » » 1- 2-1986/96	99,300
» » » » 1- 3-1986/96	99,325
» » » » 1- 4-1986/96	99,100
» » » » 1- 5-1986/96	99,075
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,500
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,850
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,875
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,625
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,650
» » » 12,50% 1-10-1988	103,025
» » » 12,50% 1-11-1988	103,250
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,475
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,450
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,800
» » » 12,50% 1- 4-1989	102,950
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,175
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,050
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,200
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,675
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,325
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,450
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,775
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,150
» » » 9,25% 1-10-1990	96,425
» » » 12,50% 1- 3-1991	107,525
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	110 —
» » » » 1983/90 11,50%	109,175
» » » » 1984/91 11,25%	109,975
» » » » 1984/92 10,50%	110,125
» » » » 1985/93 9,60%	106,100
» » » » 1985/93 9,75%	107,225
» » » » 1985/93 9,00%	103,550
» » » » 1985/93 8,75%	103,200
» » » » 1986/94 8,75%	103,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M28057

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1987

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1987 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1986		110.412.608.223		
Gestione di bilancio	Entrate finali	64.150.741.768.080		— 44.287.760.119.935
	Spese finali		108.438.501.888.015	
	Rimborso di prestiti		11.425.294.995.782	
	Accensione di prestiti	48.238.708.643.841		
	TOTALE	112.389.450.411.921	119.863.796.883.797	— 7.474.346.471.876
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	653.861.352.450.804	622.615.387.605.080	+ 31.245.964.845.724
	Crediti di tesoreria	275.066.474.299.568	298.821.153.456.996	— 23.754.679.157.428
	TOTALE	928.927.826.750.372	921.436.541.062.076	+ 7.491.285.688.296
	TOTALE COMPLESSIVO	1.041.427.689.770.516	1.041.300.337.945.873	
Fondo di cassa al 30 aprile 1987			127.351.824.643	
	TOTALE A PAREGGIO	1.041.427.689.770.516	1.041.427.689.770.516	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1986	Al 30 aprile 1987	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	110.412.608.223	127.351.824.643	+ 16.939.216.420
Crediti di tesoreria	190.733.400.381.938	214.488.079.539.366	+ 23.754.679.157.428
TOTALE	190.843.812.990.161	214.615.431.364.009	+ 23.771.618.373.848
Debiti di tesoreria	451.250.984.161.469	482.496.949.007.193	— 31.245.964.845.724
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 260.407.171.171.308	— 267.881.517.643.184	— 7.474.346.471.876

Circolazione di Stato (metallica) al 30 aprile 1987: 1.121.568 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale reggente: PASQUA

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1987

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**49.228.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**14.785.661.144.165** *				
ENTRATE CORRENTI	**64.013.661.144.165** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**89.901.355.849.803**	Risparmio pubblico	— 25.887.694.705.638 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**137.080.623.915**	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**18.537.146.038.212**		
ENTRATE FINALI	**64.150.741.768.080**	**SPESE FINALI**	**108.438.501.888.015**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 44.287.760.119.935
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**11.425.294.995.782**		
ENTRATE FINALI	**64.150.741.768.080**	**SPESE COMPLESSIVE**	**119.863.796.883.797**	Ricorso al mercato	— 55.713.055.115.717
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**48.238.708.643.841**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**112.389.450.411.921**	**SPESE COMPLESSIVE**	**119.863.796.883.797**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 7.474.346.471.876

* Dati provvisori

87A4583

BANCA

PROVVISORIA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa L.			2.347.763.908.294	
II In deposito all'estero »			23.215.331.576.744	25.563.095.485.038
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				8.810.637.513.214
CASSA. »				272.458.139.360
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . L.		299.924.618.446		
— ammassi . . . »		2.063.435.360.906	2.363.359.979.352	
II Anticipazioni:				
- in conto corrente . . . L.		815.870.855.072		
— a scadenza fissa »				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »			815.870.855.072	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				3.179.230.834.424
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI. L.				
ATTIVITA VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . L.			9.996.216.792.085	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise. L.		682.777.568		
— corrispondenti in conto corrente. »		512.954.816.182		
-- depositi vincolati . »		1.309.176.438.234		
— diverse . . . . »		115.495.845.053	1.938.309.877.037	11.934.526.669.122
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				1.185.579.170.871
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . L.			18.945.486.549.943	
II — Conti speciali . . »			3.131.291.706.403	22.076.778.256.346
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . L.				
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				59.303.417.089.823
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				557.089.822.423
TITOLI DI PROPRIETA				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
in libera disponibilità. L.		64.269.751.068.863		
per investimento delle riserve statutarie . . . . »		397.961.754.183		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		941.297.815.261	65.609.010.638.307	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . . L.		593.842.467.911		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		967.424.418.761	1.561.266.886.672	
III Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie. L.	650.170.131			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »	128.772.118.098	129.422.288.229		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie. L.	9.410.958.015			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »	25.052.931.959	32.463.889.974		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie. L.	144.505.379.828			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »	181.715.237.168	326.220.616.996	490.106.795.199	67.660.384.320.178
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . L.			1.563.399.804.153	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »			184.262.333.333	1.747.662.137.486
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*). L.				24.253.974.304
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili L.			68.031.766.608	
II — Impianti . »			149.169.324.620	
III Monete e collezioni »			307.195.088	217.508.286.316
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati. L.		45.430.324.797		
— in allestimento »		7.710.116.220	53.140.441.017	
III — Debitori diversi L.			60.977.702.356	
IV — Altre . . »			1.064.142.430.272	1.178.260.573.645
RATEI. L.				2.195.881.518.208
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO. »				2.328.249.490.100
L.				208.735.013.280.858
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia L.		3.856.162.334.172		
— altri. »		723.294.628.496.568	727.150.790.830.740	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni L.		—		
— esteri »		1.765.781.530.043	1.765.781.530.043	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			2.132.341.897.298	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) »			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) »			—	
VI — Debitori per valute a lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni L.		--		
— esteri »		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L.			4.950.000.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali »			753.236.422.953	741.702.150.681.034
TOTALE . . . L.				950.437.163.961.892

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

87A4584

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

31 marzo 1987 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
CIRCOLAZIONE			L. 46.267.424.123.000
VAGLIA CAMBIARI			» 473.791.729.123
ALTRI DEBITI A VISTA			
I - Ordini di trasferimento		L. —	
II — Altri		» 2.654.893.339	2.654.893.339
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI			L. 488.708.837.505
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			» —
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			» 83.794.402.566
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria		L. 90.834.889.596.373	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		» 15.127.211	
III — Conti vincolati investimenti all'estero		» 22.457.608.392	
IV — Società costituende		» 17.446.084.629	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi		» 178.068.000	
VI — Altri		» 89.593.999.726	90.964.580.484.331
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.			L. —
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			» 3.131.291.706.403
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera		L. 3.873.911.990	
II — Conti dell'estero in lire		» 98.065.165.151	101.939.077.141
DEBITI IN ECU (FECoM)			L. 9.996.216.684.085
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)			L. —
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)			» —
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			» 166.890.870.966
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro		L. 30.611.739.839.546	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana		» 1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio		» 234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi		» 1.422.674.253.181	
V — Oscillazione titoli		» 3.203.744.665.152	
VI — Copertura perdite eventuali		» 2.403.006.748.480	
VII — Assicurazione danni		» 642.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili		» 1.303.335.914.883	
IX — Rinnovamento impianti		» 326.250.000.000	
X — Imposte		» 998.774.188.241	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		» 2.515.333.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		» 507.426.852	
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto		» 105.602.273	44.863.847.779.012
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			L. 403.274.077.232
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			» 66.029.633.903
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			» 125.527.842.702
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			» 23.190.988.570
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi		L. 380.850.335.604	
II — Altre		» 4.283.679.159.452	4.664.529.495.056
RATEI			L. 1.436.721.478.924
RISCONTI			» —
CAPITALE SOCIALE			» 300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			» 665.249.358.348
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			» 695.629.722.616
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			» 1.304.000.000.000
SALDO PROVVISORIO RENDITE / SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE			» 391.170.844.570
RENDITE DELL'ESERCIZIO			» 2.418.249.251.466
			L. 208.735.013.280.858
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori		L. 727.150.790.830.740	
II — Titoli e valori presso terzi		» 1.765.781.530.043	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		» 2.132.341.897.298	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)		» —	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)		» —	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)		» 4.950.000.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni	L. —		
— esteri	» 4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza		L. 753.236.422.953	741.702.150.681.034
		TOTALE . . . L.	950.437.163.961.892

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Aversa, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 15 maggio 1987, ha nominato l'avv. Mario Perrotta commissario straordinario ed i signori rag. Raffaele Minieri, dott.ssa Isabella Nuccitelli e prof. Vincenzo Sparano membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa (Caserta) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Aversa (Casserta), in amministrazione straordinaria.

87A4497

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 13 marzo 1987, ha concesso la riduzione del tasso di interesse per debiti nei confronti di enti di previdenza alle seguenti società nella misura a fianco indicata:

a) Breter S.p.a. di Paderno Dugnano (Milano), riduzione del 35 per cento;

b) Lenco S.p.a. di Osimo (Ancona), riduzione del 50 per cento.

87A3939

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Pieve»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3149 del 30 marzo 1987, esecutiva ai sensi di legge, il sig. Guidotti Damiano, residente in Calci, via Brogiotti, 59, provincia di Pisa, è stato autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Pieve» che è prelevata dal pozzo collocato nell'ambito dello stabilimento di produzione e vendita in Calci, via Brogiotti, 59, sia nel tipo come sgorga dalla sorgente che addizionata di anidride carbonica.

L'acqua minerale «Pieve» sarà messa in vendita in recipienti di vetro della capacità di 50 cl, 92 cl, 100 cl, 150 cl, chiusi con tappo a corona, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari e da stampati accessori, conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 3149/1987, della quale gli allegati stessi sono parte integrante.

E stata concessa al sig. Guidotti Damiano l'autorizzazione igienico-sanitaria all'esercizio dello stabilimento di produzione e vendita dell'acqua minerale «Pieve», situato nel comune di Calci, via Brogiotti, 59, a norma dell'art. 27, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ogni innovazione o modifica agli elementi essenziali sui quali è stata fondata l'autorizzazione deve essere autorizzata con nuovo provvedimento della giunta regionale Toscana.

87A4541

REGIONE LIGURIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale n. 1173 del 19 marzo 1987 la società acqua minerale Fonti Bauda S.p.a. di Calizzano (Savona), è stata autorizzata ad imbottigliare l'acqua minerale Fonti Bauda nei tipi naturale ed addizionata di anidride carbonica, in contenitori di materiale P.E.T. (polietileneteraftalato) Vivipak della Società italiana poliestere e Pet della società Ici, Akzo, Kodak ed Hoechst, della capacità di cl 50, 150, 200.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1174 del 19 marzo 1987 la società Alfa-Sirio S.p.a., via Partigiani, 37, Millesimo (Savona), è stata autorizzata ad imbottigliare l'acqua minerale Bardinella della Fonte S. Nicolò nei tipi naturale ed addizionata di anidride carbonica in contenitori di materiale P.E.T. (polietileneteraftalato) della Ici, della capacità di ml 1500 e ml 2000.

87A4398

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.p.a. Fonti di Recoaro, in Recoaro Terme, ad effettuare cure di nebulizzazione nello stabilimento termale delle fonti centrali e delle fonti staccate.

Con provvedimento n. 1362 del 24 marzo 1987 la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale alla S.p.a. Fonti di Recoaro, con sede in Recoaro Terme (Vicenza), via Fonti Centrali, codice fiscale 00720060243, l'autorizzazione ad effettuare cure di nebulizzazione nello stabilimento termale delle fonti centrali e delle fonti staccate, sotto la direzione sanitaria della dott.ssa Antonella Tomasi, che sostituisce, nella direzione sanitaria dello stabilimento termale, il dott. Marco Filippi.

87A4538

REGIONE MARCHE

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale denominata «Val di Meti» in contenitori Brik della capacità di un litro

Si comunica che la società «Meti S.p.a.», con sede in Pesaro, via Marsala n. 28, con decreto del presidente della giunta Marche 19 marzo 1987, n. 10175, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Val di Meti» in contenitori tetrabrik-tetrapak, della capacità di un litro, per acqua minerale naturale come sgorga dalla sorgente.

87A4539

PROVINCIA DI TRENTO

Autorizzazione alla «Nambrone Le Fonti S.p.a.» per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale Surgiva in contenitori di vetro della capacità di cl 18.

Si comunica che la società «Nambrone Le Fonti S.p.a.», con sede in Carisolo (Trento), con deliberazione della giunta provinciale n. 10887 del 28 novembre 1986 è stata autorizzata all'imbottigliamento ed alla vendita, per uso bevanda, dell'acqua minerale naturale «Surgiva» nel tipo «addizionata di anidride carbonica» in contenitori in vetro della capacità di cl 18.

87A4253

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 13 maggio 1987, n. **1/34**.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, come da ultimo modificato dai decreti ministeriali 12 e 13 maggio 1987. Disposizioni di attuazione degli articoli: 3, 4, 8, 9, 11, 12, 27, 30, 38, 42, 47, 49, 52, 61, 98, 108-*bis* e delle causali 1), 8*c*), 49*a*), 49*c*) e 49*d*) dell'allegato *A*.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni, è così modificata:

1) Le disposizioni di attuazione dell'art. 3 sono sostituite dalle seguenti:

«Tra le garanzie prestate da non residenti che possono essere accettate da residenti vanno, tra l'altro, annoverate le garanzie personali, come le fidejussioni e gli avalli, le garanzie reali, ivi compresi i depositi cauzionali, nonché le eventuali obbligazioni derivanti da lettere di patronage.

Gli oneri a carico di residenti per garanzie rilasciate in loro favore da non residenti possono essere liberamente trasferiti».

2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 4 sono sostituite dalle seguenti:

«1) Si precisa che le disposizioni stabilite in materia di garanzie si applicano anche alle lettere di patronage ove queste si estrinsechino in vere e proprie fidejussioni ovvero in promesse del fatto del terzo; in particolare gli impegni della specie, quando assunti da soggetti diversi dalle banche abilitate, sono sempre subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi del punto 14) dell'art. 106 del decreto.

2) Nel caso di contratti per lavori all'estero da parte di imprese residenti, con o senza forniture di merci e/o di servizi, le banche possono procedere in ogni caso al rilascio di garanzie del tipo "advance payment bond" ed al rilascio di quelle del tipo "bid bond" e "performance bond" a condizione che:

a) sia previsto un introito di valuta per un importo:

non inferiore al 10% dell'ammontare globale dell'operazione, qualora l'esecuzione della stessa non comporti l'esportazione dall'Italia di merci e/o servizi ovvero, pur comportandola, il relativo valore non superi la suddetta percentuale;

almeno pari al valore delle merci e/o servizi da esportare dall'Italia, qualora il valore complessivo degli stessi superi la percentuale del 10% dell'ammontare globale dell'operazione;

b) eventuali quote di pagamento "a collaudo" siano contenute nella misura conforme agli usi commerciali e comunque non superiore al 15%.

Le predette garanzie (del tipo advance, bid e performance bond) possono essere rilasciate anche prima dei provvedimenti valutari eventualmente richiesti sempreché, nel caso di bid e di performance bond, sussistano le condizioni di cui ad *a*) e *b*).

Qualora dalla documentazione prodotta dalle imprese interessate non sia possibile verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate, le banche sotto la loro responsabilità possono rilasciare le garanzie del tipo bid e performance bond sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'operatore interessato attestante l'esistenza delle condizioni stesse.

La garanzia del tipo "advance payment bond" può essere rilasciata anche prima che sia stata ottenuta l'autorizzazione prescritta per la merce oggetto delle forniture, nel caso in cui la merce stessa sia sottoposta a divieti di carattere merceologico, mentre il "bid bond" ed il "performance bond" possono essere rilasciati prima dei provvedimenti di carattere merceologico eventualmente prescritti, solo a condizione che l'offerta presentata dall'impresa contenga la clausola che l'esecuzione della fornitura, se aggiudicata, è subordinata all'ottenimento della relativa autorizzazione e che il mancato rilascio dell'autorizzazione merceologica rende inoperante la garanzia stessa.

Si precisa che, ove l'esecuzione dei lavori di cui trattasi sia effettuata dalle imprese residenti in concorso con imprese non residenti (joint venture), le garanzie in argomento nonché quelle per il rimborso di facilitazioni di credito accordate da non residenti a dette organizzazioni possono essere rilasciate limitatamente alla quota di pertinenza italiana ovvero, per l'intero, sempreché in quest'ultimo caso venga prestata da banca non residente contro-garanzia per la quota di pertinenza estera nella medesima valuta e ovviamente di pari durata.

3) Si precisa inoltre che la garanzia di rimborso di facilitazioni di credito accordate ad imprese non residenti nelle quali le imprese residenti abbiano una partecipazione maggioritaria deve intendersi applicabile solo nell'ipotesi di partecipazioni diverse dalle holdings e sempreché si tratti di partecipazioni superiori al 50%. In tale caso la garanzia può anche coprire integralmente la facilitazione.

4) Nel caso di pagamento di impegni facenti carico ad operatori residenti (armatori, noleggiatori o assicuratori), in conseguenza di sinistri marittimi intervenuti con nave estera, per i quali non sia ancora accertata la relativa responsabilità, la garanzia può essere prestata purché esista controgaranzia di banca non residente, rilasciata nella medesima valuta di quella richiesta e la nave sia assicurata presso una compagnia di assicurazione operante in Italia, autorizzata ad intrattenere conti in valuta estera e la garanzia richiesta non ecceda i limiti della responsabilità contrattuale della compagnia assicuratrice.

5) Nel caso di impegni facenti carico ad operatori residenti (armatori, noleggiatori o assicuratori) in conseguenza di fatti di mare per i quali le loro navi

abbiano causato danni a navi estere o abbiano dovuto ricorrere all'assistenza di navi estere (urto, investimento, disincaglio, rimorchio), la garanzia può essere prestata a condizione che la nave sia assicurata presso una compagnia di assicurazione operante in Italia, autorizzata a intrattenere conti in valuta estera e la garanzia richiesta non ecceda i limiti della responsabilità contrattuale della compagnia assicuratrice».

3) Le disposizioni di attuazione dell'art. 8 sono sostituite dalle seguenti:

«1) PROVVISTA DELLE BANCHE ABILITATE MEDIANTE LINEE DI CREDITO CONCESSE DA NON RESIDENTI

Le banche abilitate possono ricevere da non residenti facilitazioni in valuta ed in lire di conto estero, sotto forma di linee di credito, utilizzabili secondo forme tecniche liberamente scelte dalle banche abilitate ed il cui rimborso sia previsto non oltre diciotto mesi dall'utilizzo per cassa. Resta ferma la preclusione ad effettuare quelle operazioni che sono vietate da specifiche disposizioni valutarie.

2) IMPIEGHI IN VALUTA DELLE BANCHE ABILITATE MEDIANTE LINEE DI CREDITO CON NON RESIDENTI

Le banche abilitate possono concedere facilitazioni in valuta a banche e primaria clientela non residenti, sotto forma di linee di credito, il cui rimborso sia previsto entro diciotto mesi dall'utilizzo per cassa; nel caso in cui tali linee di credito siano destinate al finanziamento di operazioni alle quali partecipino anche soggetti residenti, le operazioni medesime devono risultare autorizzate.

Le facilitazioni di credito utilizzabili attraverso le forme tecniche dello "scoperto transitorio di corriere" sono limitate alle banche non residenti e devono essere rimborsate entro dieci giorni dai singoli utilizzi.

3) IMPIEGHI DELLE BANCHE ABILITATE IN LIRE CON NON RESIDENTI

Le banche abilitate possono concedere a banche non residenti anticipazioni in lire da rimborsare entro dieci giorni, purché destinate al regolamento in favore di esportatori residenti.

In tutti gli altri casi le facilitazioni in lire concesse da banche abilitate a non residenti sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, fatta eccezione per quelle facilitazioni che si realizzano a seguito di escussione di garanzie concesse a favore di residenti nell'interesse di non residenti a fronte di operazioni autorizzate.

Fermo restando il primo comma del presente paragrafo, quando le banche abilitate, su disposizione di non residenti, abbiano confermato una apertura di credito a favore di residenti, le stesse possono procedere al pagamento solo quando i non residenti costituiscano in tempo utile i fondi necessari alla relativa esecuzione attraverso i conti esteri in lire ovvero quando le banche abilitate, contestualmente al pagamento, si costituiscano creditrici in valuta di conto valutario per importo pari al controvalore delle lire da utilizzare, determinato in base al cambio ufficiale del giorno della operazione.

4) IMPIEGHI BANCARI IN VALUTA ESTERA A FAVORE DI RESIDENTI

I - *Finanziamenti in valuta estera.*

Le banche abilitate possono concedere a residenti finanziamenti in valuta di conto valutario per le causali successivamente indicate, con l'osservanza delle seguenti norme di carattere generale:

la durata iniziale o prorogata dei finanziamenti non può superare i diciotto mesi dalla data di erogazione;

i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi possono essere erogati solo da banche che siano state a ciò abilitate dai competenti organi monetari;

la valuta deve essere accreditata in un conto valutario o in un conto autorizzato intestato all'operatore ed essere utilizzata per le destinazioni previste, a seconda dei casi, negli articoli 27, 27-*bis*, 30 e 32 del decreto;

la valuta inizialmente erogata può essere trasformata in altre valute mediante arbitraggio, sempreché il finanziamento sia in termini di validità e non esista un contratto a termine a copertura del rischio di cambio. Resta, comunque, invariata la scadenza iniziale o prorogata del finanziamento stesso;

il regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve avvenire sempre nel controvalore in lire al cambio del giorno di accertamento degli interessi maturati.

È consentito di procedere alla estinzione dei finanziamenti di cui alle successive lettere *A), B)* e *C)* anche prima della scadenza convenuta tra banca e operatore.

A) Finanziamenti all'importatore di merci e servizi.

I finanziamenti della specie possono essere erogati:

a) per regolamenti (anticipati e posticipati) di merci diverse dai prodotti siderurgici compresi nelle voci doganali 73.01, 73.02, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15 e 73.18 nonché di servizi;

b) per regolamenti di forniture estere di energia elettrica all'ENEL nonché di forniture di dati e dossiers tecnici occorrenti per l'installazione di macchinari importati.

Si precisa inoltre che:

a) nel caso di finanziamento per acquisti ad aste, fiere o mercati esteri le banche abilitare possono mettere a disposizione dell'operatore residente, presso banca non residente, la valutata finanziata contro impegno dello stesso a spedire in Italia la merce acquistata al più tardi entro quattro mesi dalla data dell'erogazione ovvero a restituire la valuta anticipata nella eventualità che la stessa non venga utilizzata totalmente o parzialmente per l'operazione finanziata. La restituzione può essere effettuata all'estero, tramite banca non residente, non appena si verifica la circostanza di cui sopra e comunque non oltre quattro mesi dalla data di erogazione, oppure in Italia, subito dopo il rientro dell'operatore, purché l'importazione della valuta risulti da attestazione doganale;

b) nel caso di cessione ad altro residente di merci estere già regolate, il finanziamento eventualmente acceso a nome del cedente e utilizzato per il regolamento può essere girato al cessionario, ferma restando la scadenza originaria; altrimenti può essere acceso, a nome del cessionario, un nuovo finanziamento, con la medesima scadenza del precedente, da utilizzare per l'estinzione del finanziamento orginario. Qualora il nuovo finanziamento venga accordato per l'importo della fattura di rivendita delle merci estere, l'importo rappresentante l'utile valutario dell'operazione deve essere immediatamente negoziato contro lire.

B) Finanziamenti dei crediti dell'esportatore di merci e servizi.

1) *Finanziamenti su singole operazioni.*

I finanziamenti della specie possono essere erogati per esportazioni di merci effettuate e prestazioni di servizi rese a non residenti, nonché per contratti relativi ad esportazioni da effettuare ed a servizi da rendere a non residenti. La scadenza del finanziamento non può essere successiva alla data prevista per l'inoltro all'Ufficio italiano dei cambi della eventuale segnalazione di inadempienza relativa all'operazione sottostante.

In mancanza di introiti dall'estero il finanziamento non può essere estinto prima dell'esecuzione dell'operazione finanziata, se non previo esame della relativa documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi. Tuttavia, trascorsi diciotto mesi dall'erogazione della valuta, qualora l'operazione sottostante non abbia ancora avuto luogo, la banca procede d'iniziativa all'estinzione del finanziamento, segnalando contestualmente all'Ufficio italiano dei cambi (servizio elaborazioni statistiche) la circostanza e precisandone i motivi.

L'operatore ha l'obbligo di destinare il ricavo dell'operazione finanziata all'estinzione del relativo finanziamento, se questo è ancora in essere. A tal fine, se la banca alla quale perviene il ricavo dall'estero è diversa da quella che ha concesso il finanziamento ancora in essere, la prima, dopo aver accertato tale circostanza, è tenuta a girare la somma ricevuta alla banca finanziatrice, affinché questa possa provvedere alla relativa estinzione.

Qualora il finanziamento sia ancora in essere alla scadenza iniziale o prorogata, lo stesso può essere prorogato fino alla data prevista per l'inoltro all'Ufficio italiano dei cambi della eventuale segnalazione d'inadempienza. Contestualmente all'invio di tale segnalazione, il finanziamento deve essere estinto.

Sono esclusi dai finanziamenti della specie i crediti che hanno formato oggetto di finanziamenti globali ai sensi del successivo punto 2); a tal fine gli operatori devono rilasciare apposita dichiarazione alla banche eroganti.

2) *Finanziamenti globali.*

Le banche abilitate possono concedere agli operatori finanziamenti in valuta anche non connessi a singoli contratti, ma per un importo globale non eccedente, comunque, l'ammontare dei crediti commerciali che gli stessi hanno in essere verso l'estero per esportazioni di merci e servizi effettuate o da effettuare.

Nel predetto ammontare non devono essere considerati i crediti commerciali finanziati ai sensi del precedente punto 1) e quelli per i quali l'operatore abbia ottenuto finanziamenti globali da altre banche. A tal fine, l'operatore interessato dovrà esibire alla banca erogante documentazione relativa ai crediti commerciali verso l'estero in essere al momento della richiesta di finanziamento e dichiarare alla stessa di non aver ottenuto da banche diverse finanziamenti sia in via globale che su singole operazioni per importi che, sommati a quello richiesto, superino il predetto ammontare dei crediti in essere.

L'operatore ha l'obbligo di destinare il ricavo dei crediti finanziati all'estinzione del relativo finanziamento se questo è ancora in essere. A tal fine, se la banca alla quale perviene il ricavo dall'estero è diversa da quella che ha concesso il finanziamento ancora in essere, la prima, dopo aver accertato tale circostanza, è tenuta a girare la somma ricavata alla banca finanziatrice, affinché questa possa provvedere alla relativa estinzione.

Il finanziamento può essere estinto con valuta acquistata sul mercato dei conti valutari solo a condizione che l'operatore dimostri che le sottostanti operazioni hanno avuto esecuzione per valore non inferiore alla quota di finanziamento da estinguere.

In caso contrario per l'estinzione del finanziamento, saranno applicate le disposizioni di cui al secondo comma del precedente punto 1).

C) Finanziamenti ai titolari di conti autorizzati.

Per consentire ai titolari di conti autorizzati di effettuare i regolamenti anche nel caso di temporanee carenze di disponibilità dei conti stessi, le banche abilitate possono concedere finanziamenti in valuta, osservate le disposizioni di attuazione dell'art. 30 del decreto.

La durata iniziale o prorogata del finanziamento non può superare i diciotto mesi dalla data di erogazione della valuta.

L'estinzione deve avvenire con valuta di conto autorizzato ovvero, per le compagnie di navigazione, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 31, con ricorso al mercato dei conti valutari.

D) Finanziamenti relativi a transazioni tra residenti regolabili in valuta estera.

Le banche abilitate possono concedere finanziamenti in valuta estera a favore di residenti a fronte di obbligazioni con altri residenti regolabili in valuta ai sensi dell'art. 98 del decreto.

In tale fattispecie, a seconda che il finanziamento sia erogato al debitore per il regolamento dell'operazione o al creditore per lo smobilizzo del credito, si applicano, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni stabilite ai precedenti paragrafi *A), B)* e *C).*

II - *Finanziamenti mediante sconto di crediti.*

Le banche abilitate possono procedere allo sconto di crediti in valuta estera, con scadenza fino a diciotto mesi, vantati da residenti verso non residenti in dipendenza di operazioni commerciali, operazioni di transito e operazioni invisibili correnti autorizzate. In particolare si precisa che alle banche è tra l'altro consentito scontare pro soluto o pro solvendo effetti cambiari ovvero altri documenti rappresentativi di crediti verso non residenti o di merci a questi vendute da residenti.

Lo sconto di crediti oltre i diciotto mesi è consentito solo nel caso in cui le banche siano state autorizzate dai competenti organi monetari a concedere finanziamenti oltre il breve termine, ovvero i crediti vengano riscontati pro soluto all'estero entro diciotto mesi dall'effettuazione dello sconto.

L'impegno valutario è assolto con l'introito dall'estero a regolamento del credito scontato; quando il credito è riscontato all'estero, l'impegno si intende assolto contestualmente al ricavo del riscontro.

Queste ultime disposizioni si applicano anche agli impegni relativi a crediti in lire verso non residenti.

Le banche — osservate, ove applicabili, le norme di cui ai precedenti commi — possono procedere allo sconto di crediti derivanti da obbligazioni regolabili in valuta ai sensi dell'art. 98 del decreto.

Sono esclusi da tale facilitazione i crediti che hanno formato oggetto di finanziamenti globali ai sensi del paragrafo *B/2* della precedente sezione I».

4) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 9 al punto 2) «Regolamenti in lire interne» sono apportate le seguenti modifiche:

Le lettere *c)* ed *l)* sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* pagamenti, fino ad un massimo di L. 500.000, eseguiti da provveditori marittimi residenti in favore di comandanti, direttori e capi stewards di navi estere, a titolo di compensi d'uso per provviste di bordo da questi ultimi ordinate, osservate le disposizioni di cui alla causale 8*c)* dell'allegato *A*;

l) pagamenti in biglietti di Stato e banca italiani da parte dei non residenti debitori per l'aquisto, durante il loro soggiorno in Italia, di beni d'uso o di servizi di valore non superiore a L. 20.000.000».

È aggiunta la seguente lettera *n)*:

«*n)* regolamento di operazioni autorizzate (ivi compreso il rifornimento di navi da diporto o di aerei da turismo esteri) eseguito da non residenti con biglietti di Stato e/o di banca italiani importati al seguito la cui importazione risulti comprovata secondo quanto disposto nell'art. 47 del decreto».

5) Le disposizioni di attuazione dell'art. 11 sono sostituite dalle seguenti:

«Il primo intervento delle banche abilitate nelle operazioni con l'estero deve avvenire su richiesta dell'interessato contenente gli elementi che caratterizzano l'operazione.

La richiesta deve essere corredata da specifica attestazione circa il rispetto di particolari condizioni, adempimenti e limiti d'importo, se prescritti, avendo riguardo per questi ultimi, all'importo complessivo dell'operazione, indipendentemente da eventuali frazionamenti. Essa può essere sottoscritta, per conto dell'interessato, anche da rappresentante munito di procura scritta che lo abilita al compimento dei predetti atti, copia della quale deve essere trattenuta agli atti della banca. In ogni caso il soggetto rappresentato è responsabile dell'autenticità e veridicità della documentazione esibita dal rappresentante per comprovare la regolarità dell'operazione; la sottoscrizione da parte del rappresentante della dichiarazione attestante l'autenticità e veridicità della documentazione predetta è effettuata nella veste di portavoce del soggetto direttamente interessato.

Le banche abilitate, in occasione del trasferimento all'estero di somme soggette a ritenute alla fonte per effetto di norme tributarie, devono farsi rilasciare dall'interessato idonea documentazione o, in mancanza, una dichiarazione da cui risulti che la somma da trasferire è al netto delle ritenute previste dalle norme tributarie ovvero che le ritenute non sono state effettuate o sono state effettuate in misura ridotta, in applicazione di convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.

Le banche abilitate devono subordinare alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero l'esecuzione delle operazioni, demandate alla loro iniziativa, per le quali non venga esibita dall'operatore interessato documentazione a loro avviso sufficiente. È pure subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero l'esecuzione di quelle operazioni che, pur essendo inquadrabili in linea di principio tra quelle rimesse all'iniziativa bancaria, presentino tuttavia aspetti particolari non disciplinati espressamente dalle norme che regolano le operazioni medesime. In tali casi le banche devono evidenziare, nelle istanze al predetto dicastero, i motivi per i quali se ne richiede l'intervento, esprimendo contestualmente il proprio parere.

Le banche devono, invece, declinare tutte le operazioni sulla cui regolarità sostanziale, agli effetti valutari, sussistono fondati dubbi, segnalandone all'Ufficio italiano dei cambi (servizio ispettorato).

Nelle operazioni finanziarie ed in quelle commerciali non assistite da modulo valutario le banche devono procedere alla invalidazione dei documenti loro sottoposti:

integralmente, per i documenti che esauriscano la loro funzione probatoria con la presentazione considerata;

ovvero

parzialmente, e in tal caso con indicazione della quota, per quelli suscettibili di ulteriore presentazione.

Nelle operazioni assistite da modulo valutario le banche abilitate che intervengono non sono tenute a invalidare la documentazione loro esibita. Esse procedono al regolamento a condizione che l'operazione risulti loro non regolata. A tal fine, qualora il regolamento concerna operazioni assistite da modulo valutario di banca diversa, la banca richiesta del regolamento accerta la circostanza di cui sopra, informandosi presso la banca precedentemente intervenuta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del decreto ministeriale 18 luglio 1985.

Perfezionata l'operazione, le banche abilitate devono conservare agli atti, per il periodo fissato dalle leggi vigenti, copia della documentazione esibita ed eventualmente invalidata, nonché gli esemplari di propria pertinenza dei moduli e delle segnalazioni valutarie».

6) Il paragrafo 7) delle disposizioni di attuazione dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«7) *Regolamento di prestiti italiani all'estero ed esteri in Italia.*

Le banche abilitate possono dar corso ai regolamenti concernenti il rimborso dei prestiti di cui alle causali 103), 106), 107), 108), 109), 203), 204*a*), 205), 206*a*), 206*b*), 206*c*) e 207) dell'allegato *A* al decreto, osservate le scadenze previste nel piano di ammortamento pattuito dalle parti in occasione della conclusione del contratto. La modifica del piano di ammortamento dei prestiti, autorizzati in via generale e consentita ai residenti sempreché il cambiamento di tipologia non comporti variazione di disciplina e la vita media minima dei prestiti di cui alla causale 203) non scenda al di sotto dei trentasei mesi prescritti e quella di cui alla causale 204*a*) *ii*) non scenda al di sotto dell'anno. La modifica del piano di ammortamento concernente i prestiti autorizzati in via particolare deve essere sottoposta all'autorizzazione degli organi valutari intervenuti.

La conversione dei prestiti, concessi da non residenti a residenti, in partecipazione al capitale delle imprese mutuatarie è autorizzata, purché tali prestiti siano stati conclusi in base ad una autorizzazione di carattere generale. La conversione dei prestiti esteri in Italia autorizzati in via particolare è soggetta ad autorizzazione particolare dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'articolo 106-*bis*. La conversione dei prestiti italiani all'estero è sempre soggetta ad autorizzazione particolare del Ministero del commercio con l'estero, fatta eccezione per quella prevista nelle disposizioni di attuazione della causale 103) dell'allegato *A* al decreto».

7) Le disposizioni di attuazione degli articoli 14, 15 e 17 sono abrogate.

8) Le disposizioni di attuazione dell'art. 27 sono sostituite dalle seguenti:

«I conti di cui all'articolo in riferimento sono accreditati con:

1) valuta di accertata provenienza estera acquisita dal titolare del conto, direttamente o anche tramite banca abilitata, a regolamento di operazioni autorizzate (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 24 del decreto). Tale valuta puo essere utilizzata, se accreditata, con ritardo rispetto al termine di cui al ripetuto art. 23:

i) per contestuale concessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio verificatosi tra il giorno di acquisizione e il giorno di effettiva cessione, ove l'accreditamento avvenga dopo il trentesimo giorno ed entro il sessantesimo dall'acquisizione della valuta;

ii) per farne immediato giro a favore dell'Ufficio italiano dei cambi (cui le banche segnaleranno, per le determinazioni di competenza, l'operazione secondo le istruzioni ad esse impartite), ove l'accreditamento avvenga oltre il termine sopra indicato;

2) valuta proveniente da conto di attesa ordinario. Tale valuta può essere utilizzata:

i) alla stregua della valuta di cui alla lettera *a)* dell'articolo in riferimento, ove l'accreditamento in conto valutario avvenga entro trenta giorni dall'apertura del conto di attesa;

ovvero

o dall'apertura del conto di attesa medesimo:

3) valuta derivante da acquisto contro lire provenienti da conto estero in lire. L'acquisto è consentito ai residenti beneficiari di pagamenti in lire di conto estero, sempreché sia effettuato nello stesso giorno dell'addebitamento del conto estero da parte della banca detentrice e comunque non oltre trenta giorni dalla data di avviso di bonifico;

4) valuta derivante da acquisto contro lire interne, sia a pronti che a termine in contropartita con banca abilitata, consentito ai residenti che siano in grado di documentare il loro impegno ad effettuare un determinato pagamento in valuta;

5) valuta derivante dalla conversione di diversa valuta giacente in conto valutario intrattenuto dal medesimo nominativo ed ancora in termini di validità. Tale valuta è accreditata con identica validità di quella convertita originariamente e con le medesime caratteristiche ai fini dell'utilizzo;

6) valuta derivante da finanziamento in valuta concesso da banche abilitate;

7) valuta girata da altre banche. Tale valuta, che deve essere accreditata dalla banca girataria in un conto intestato al medesimo nominativo, conserva la medesima validità e le stesse caratteristiche.

Possono essere addebitati per:

1) pagamenti consentiti;

2) rimborsi in linea capitale di finanziamenti concessi dalle banche abilitate;

3) esecuzione di contratti di vendita a termine di valuta stipulati dal titolare del conto in contropartita con banca abilitata;

4) conversione in altra valuta;

5) conversione in lire da accreditare in conto estero per il regolamento dell'operazione finanziata nel caso di valuta derivante da finanziamento all'importatore;

6) negoziazione sul mercato di valuta di diretta acquisizione in termine di validità; in ogni caso l'addebitamento del conto cedente deve essere effettuato e datato contestualmente all'accreditamento del conto cessionario e alla negoziazione di valuta;

7) cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio della valuta non utilizzata nei prescritti termini di validità (per le valute non di diretta acquisizione, la cessione al minor cambio, ovviamente, può avvenire anche prima della scadenza dei termini) o nei casi di ritardato accreditamento.

Per la valuta scaduta di validità, il minor cambio è quello verificatosi tra il giorno di accreditamento nel conto valutario e quello della effettiva offerta in cessione;

8) giro all'Ufficio italiano dei cambi nel caso di ritardato accreditamento, come previsto ad *ii)* sub punto 1) degli accreditamenti;

9) giro ad altra banca in favore dello stesso titolare del conto.

La valuta prelevata dai conti per il regolamento di determinate operazioni e non utilizzata nel modo disposto o dichiarato ovvero restituita dall'estero in seguito allo scioglimento del contratto o per ripetizione di indebito, deve essere riaccreditata nel conto valutario dell'operatore per l'immediata cessione all'Ufficio italiano dei cambi il quale ne effettua l'acquisto sulla base del minor cambio medio giornaliero accertato fra il giorno dell'iniziale accreditamento nel conto (valutario, valutario cumulativo o di attesa) e quello della effettiva cessione.

Il reintegro deve avvenire nella stessa valuta a suo tempo prelevata.

È consentito invece il riaccreditamento di valuta rimborsata agli operatori in Italia:

dal beneficiario non residente, successivamente al perfezionamento dell'operazione a fronte della quale è stata a suo tempo trasferita (rimborsi per calo peso, differenza di qualità della merce, ecc.);

da compagnie di assicurazione (o dal fornitore non residente per vendite CIF) a titolo di indennizzo per sinistro o avaria merci valutariamente già regolate;

a fronte di riesportazioni di merci estere che vengono restituite per inadempienze contrattuali;

a fronte di crediti documentari precedentemente disposti sull'estero da banche abilitate per conto di operatori residenti e negoziate «sotto riserva» dalle banche non residenti».

9) Le disposizioni di attuazione dell'art. 30 sono sostituite dalle seguenti:

«I conti autorizzati "Italia" possono essere intrattenuti anche presso più di una banca della stessa piazza o di diversa piazza.

I conti onde trattasi possono essere accreditati con:

1) valuta di accertata provenienza estera, acquisita direttamente dal titolare del conto, anche presso banca abilitata, in dipendenza della specifica attività per cui il conto e stato aperto (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 24 del decreto), ovvero ricevuta ai sensi dell'art. 98 del decreto stesso.

Qualora l'offerta delle valute estere acquisite al titolo di cui all'articolo in riferimento sia effettuata dal residente con ritardo rispetto al termine indicato nell'art. 23 del decreto, l'utilizzo delle disponibilità accreditate e disciplinato dalle disposizioni che, a seconda dell'ampiezza del ritardo, sono stabilite per tale fattispecie alle lettere *i)* e *ii)* sub punto 1 delle disposizioni di attuazione dell'art. 27 del ripetuto decreto;

2) valuta proveniente da conto di attesa nel termine stabilito all'art. 26 del decreto;

3) valuta derivante da acquisto contro lire provenienti da "conto estero in lire".

L'acquisto è consentito ai titolari di conto autorizzato beneficiari di pagamenti in lire di conto estero, salvo quanto stabilito nei successivi commi per le imprese assicuratrici, sempreché l'acquisto medesimo sia effettuato nello stesso giorno dell'addebitamento del conto estero da parte della banca detentrice e comunque non oltre trenta giorni dalla data di avviso di bonifico;

4) valuta derivante dalla conversione di diversa valuta giacente in conto autorizzato intrattenuto dal medesimo nominativo;

5) valuta derivante da finanziamenti in valuta concessi da banche abilitate ai sensi delle disposizioni vigenti;

6) valuta derivante dal realizzo di investimenti effettuati con disponibilità del conto autorizzato così come stabilito nella relativa causale degli addebitamenti e rispettivi redditi;

7) valuta girata da conto autorizzato intrattenuto dal medesimo nominativo.

I conti onde trattasi, salvo quanto stabilito al precedente punto 1) degli accreditamenti per le valute accreditate con ritardo rispetto al termine previsto all'art. 23 del decreto, possono essere addebitati per:

1) I pagamenti consentiti nell'ambito della specifica attività per la quale il conto è stato aperto (ivi compresi quelli relativi a viaggi e soggiorni all'estero effettuati, nell'interesse dell'impresa intestataria del conto, da dipendenti).

I regolamenti in favore di non residenti in lire da accreditare in conto estero debbono essere effettuati da parte di titolari di conto autorizzato con lire provenienti da negoziazione, sul mercato dei conti valutari, di valuta prelevata dai conti medesimi.

È fatta eccezione per le imprese assicuratrici, che nei casi di riassicurazione o retrocessione all'estero di affari stipulati in lire con residenti, possono utilizzare lire della propria gestione interna. Di converso, qualora dette imprese siano beneficiarie di rimesse in lire di conto estero a fronte di dette operazioni, è esclusa per le stesse la facoltà di cui al punto 3) degli accreditamenti;

2) conversione in diversa valuta da accreditarsi in conto autorizzato intrattenuto dal medesimo nominativo;

3) rimborso di finanziamenti concessi da banche abilitate ai sensi delle disposizioni vigenti;

4) investimenti effettuati ai sensi delle causali 101), 102) e 104) dell'allegato *A* del decreto, limitatamente alle compagnie di navigazione ed alle imprese assicuratrici e sempreché eseguiti in connessione all'esercizio della specifica attività per la quale il conto è stato aperto;

5) negoziazione sul mercato dei conti valutari delle disponibilità giacenti nel conto; per la negoziazione delle eccedenze rispetto ai massimali devono trovare applicazione le norme di cui agli articol 32 e 33 del decreto;

6) giro a conto autorizzato intrattenuto dal medesimo nominativo».

10) Le disposizioni di attuazione di cui al punto 2 dell'art. 38 sono sostituite dalle seguenti:

«2) *Conti intestati ad imprese residenti che costituiscono stabili organizzazioni all'estero*

Il limite massimo degli importi accreditabili in detti conti è il 30% del valore complessivo della commessa.

Nel caso di sole forniture di merci, qualora si renda necessario sostenere spese in loco per l'approntamento delle forniture medesime, la possibilità di trattenere all'estero, nei conti onde trattasi, disponibilità in valuta anticipate a fronte della fornitura deve intendersi limitata al controvalore di lire 100 milioni.

È consentito ai titolari dei conti di procedere a trasferimenti di fondi dall'Italia onde far fronte a temporanee carenze dei conti medesimi, fermi rimanendo i limiti massimi di accreditamento fissati a seconda dei casi.

È consentito ai titolari dei conti di ricevere da banche non residenti facilitazioni di credito in valuta locale strumentali all'esecuzione in loco di prestazioni di servizio e/o forniture di merci autorizzate.

È inoltre consentito ai residenti che si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo in riferimento per la detenzione dei conti acquisire, nei limiti massimi di accreditamento sopra indicati, le disponibilità esistenti al momento della chiusura dei conti della specie intrattenuti da altri residenti, ove tali conti siano espressi in valuta non trasferibile. Alle imprese titolari di conti onde trattasi è altresì consentito accreditare i conti della specie con banconote in valuta locale residuate a propri dipendenti.

I conti di cui sopra possono essere intestati, oltre che alle imprese italiane, con facoltà di movimentazione riconosciuta in tali casi ai responsabili delle predette stabili organizzazioni, anche direttamente a tali organizzazioni, fermo restando l'obbligo di cessione o di dichiarazione delle relative disponibilità e quanto stabilito nel precedente comma, nel caso in cui vengano a mancare i presupposti che ne hanno determinato l'accensione.

Si precisa che diverse modalità di alimentazione e utilizzo dei conti in questione sono autorizzate dall'Ufficio italiano dei cambi i sensi dell'art. 106 punto 35».

11) Le disposizioni di attuazione dell'art. 42 sono sostituite dalle seguenti:

«I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con:

1) valuta di accertata provenienza estera acquisita dal titolare del conto.

Qualora l'offerta delle valute estere acquisite al titolo di cui all'articolo in riferimento sia effettuata dal residente con ritardo rispetto al termine indicato nell'art. 23 del decreto, l'utilizzo delle disponibilità accreditate è disciplinato dalle disposizioni che, a seconda dell'ampiezza del ritardo, sono stabilite per tali fattispecie alle lettere *i)* e *ii)* sub punto 1) delle disposizioni di attuazione dell'art. 27 del ripetuto decreto.

Nelle ipotesi in cui l'applicazione delle cennate disposizioni comporti la negoziazione, ovvero il giro all'Ufficio italiano dei cambi delle valute accreditate con ritardo, il residente titolare del conto può procedere all'esecuzione dell'esborso a fronte del quale la valuta è stata introitata, con acquisto sul mercato dei conti valutari delle necessarie disponibilità;

2) valuta proveniente da conto valutario, conto autorizzato o conto di attesa commercio di transito intestato ad altro residente nei casi previsti dalle disposizioni di attuazione degli articoli 32 e 33 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 ed osservate le relative disposizioni;

3) valuta proveniente da conto di attesa nel termine stabilito all'art. 26 del decreto;

4) valuta derivante da acquisto contro lire provenienti da conto estero in lire. L'acquisto è consentito ai titolari di detti conti beneficiari di pagamenti in lire di conto estero, sempreché sia effettuato nello stesso giorno dell'addebitamento del conto estero da parte della banca detentrice e comunque non oltre trenta giorni dalla data di avviso di bonifico.

I conti onde trattasi, salvo quanto stabilito al precedente punto 1) degli accreditamenti per le valute accreditate con ritardo rispetto al termine previsto all'art. 23 del decreto, possono essere addebitati per:

1) pagamenti in favore di non residenti, anche previa conversione quando previsti in valuta diversa da quella accreditata, da eseguire nell'ambito dell'operazione per cui la rimessa è stata effettuata;

2) pagamenti in favore di residenti, nei casi previsti dalle disposizioni di attuazione degli articoli 32 e 33 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 ed osservate le relative disposizioni;

3) negoziazione sul mercato dei conti valutari dell'utile valutario realizzato dall'operatore residente a fronte dell'operazione per la quale è stato acceso il conto. Tale negoziazione deve essere effettuata non oltre la data in cui si dà corso ai relativi pagamenti in favore dell'estero, qualora la valuta rimessa provenga da non residenti, ovvero immediatamente qualora la stessa provenga da altro residente».

12) Le disposizioni di attuazione dell'art. 47 sono sostituite dalle seguenti:

«L'invio all'estero da parte delle banche abilitate di banconote italiane, per le causali di cui all'articolo in riferimento, deve avvenire, qualora il valore di ogni singola spedizione sia superiore a Lit. 1.000.000 con presentazione in dogana, a cura della banca speditrice, di nulla osta rilasciato dalla Banca d'Italia competente per territorio.

Sia il cambio che la sostituzione devono avvenire presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio le quali provvedono, come sopra disposto, al rilascio del nulla osta per la rispedizione all'estero dei biglietti cambiati o sostituiti.

A tale riguardo, le banche abilitate devono aver cura di informare le proprie corrispondenti estere interessate che l'invio in Italia dei biglietti da cambiare o da sostituire deve essere effettuato, direttamente alle banche italiane, a mezzo posta (pacco postale o lettera).

I pacchi postali contenenti i biglietti di cui al quinto comma dell'articolo in riferimento devono essere inviati, per l'accreditamento del relativo ammontare in conto capitale a nome della banca estera remittente, direttamente alla Banca d'Italia Cassa centrale Via Nazionale, 91, Roma e devono essere corredati dalla distinta dei valori contenuti nei pacchi. Le dette banche estere devono altresì inviare alla Banca d'Italia istruzioni in duplice copia in merito al successivo utilizzo dei conti accreditati in conto capitale».

13) Le disposizioni di attuazione dell'art. 49 sono sostituite dalle seguenti:

«L'attestazione doganale (Mod. V2) richiesta dall'articolo in riferimento deve essere resa inefficace dalle banche secondo i criteri di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 11 del decreto».

14) Le disposizioni di attuazione dell'art. 52 sono abrogate.

15) Le disposizioni di attuazione dell'art. 61 sono sostituite dalle seguenti:

«Gli assegni in valuta estera che i residenti possono esportare al seguito per il regolamento in favore di non residenti di operazioni autorizzate di importo non superiore al controvalore di Lit. 20.000.000, devono essere rilasciati dalle banche abilitate, all'ordine dei creditori non residenti, previo accertamento della regolarità valutaria delle operazioni sottostanti, unitamente ad una attestazione della banca che ne legittima l'uscita dal territorio doganale.

L'esportazione degli assegni in valuta estera da parte delle banche abilitate può essere effettutata:

a) per l'accreditamento in conto o per la negoziazione presso proprie corrispondenti estere, a mezzo posta ovvero, osservate le disposizioni di attuazione dell'art. 50 del decreto, a mezzo corrieri specializzati o propri funzionari. In tal caso i titoli devono essere barrati o comunque muniti di timbro per girata internazionale;

b) per il regolamento di debiti contratti da residenti verso non residenti a fronte di operazioni autorizzate, esclusivamente a mezzo posta; gli assegni devono essere rimessi ai singoli beneficiari non residenti direttamente dalle banche agenti emittenti, salvo quanto stabilito nel precedente capoverso, ovvero dalle altre banche autorizzate dalla Banca d'Italia a rivolgersi alle banche agenti per ottenere il rilascio di assegni in valuta all'ordine di non residenti, purché in quest'ultimo caso gli assegni siano in regolamento di operazioni commerciali o finanziarie di valore non superiore a Lit. 20.000.000.

Le aziende di credido autorizzate ad operare nel settore delle operazioni commerciali con l'estero alle quali siano ceduti dalla propria clientela assegni in valuta emessi da soggetti non residenti possono inviare gli stessi per l'incasso direttamente alle banche estere corrispondenti della banca abilitata a cui fanno capo per i regolamenti, fatto salvo l'obbligo che il regolamento avvenga a mezzo della banca abilitata».

16) Le disposizioni di attuazione dell'art. 98 sono modificate come segue:

il terzo comma è abrogato.

il punto 3) delle disposizioni di attuazione dell'art. 98 è sostituito dal seguente:

«3) *Regolamenti in valuta a fronte di operazioni di transito ed operazioni ad esse collegate*

Il regolamento in valuta tra residenti intervenuti in operazioni di transito ed operazioni ad esse collegate può essere effettuato in valuta nei limiti e con le modalità stabiliti nelle disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985.

Nel caso di ristorno da parte del non residente di valuta al titolo di calo peso, il cedente, che dovesse essere obbligato allo stesso titolo nei confronti del cessionario, può riconoscergli tale importo in valuta di conto valutario.

Quanto stabilito dalle predette disposizioni per i transitari titolari di conto autorizzato si applica anche per il regolamento a favore di non residenti di merce acquistata all'estero da bunkeratori o provveditori marittimi, nell'ambito delle rispettive attività per le quali è stato loro accordato il conto autorizzato».

17) Le disposizioni di attuazione dell'art. 108-*bis* sono sosfituite dalle seguenti:

«Il Mediocredito centrale dovrà trasmettere al Ministero del commercio con l'esetero (Direzione generale per le valute), all'Ufficio italiano dei cambi (servizio elaborazioni statistiche) e alla SACE copia dei provvedimenti rilasciati nell'ambito delle deleghe ad esso conferite.

Nell'esercizio delle deleghe accordate ai sensi della legge 6 febbraio 1987, n. 49, il Mediocredito centrale autorizzerà le modifiche dei provvedimenti rilasciati dal Ministero del commercio con l'estero anteriormente alla data della presente circolare.

Fatta eccezione per i provvedimenti rilasciati nell'ambito della competenza cui fa riferimento il precedente comma, alla delega conferita con l'articolo in riferimento si applicano le seguenti disposizioni:

il Mediocredito centrale esercita i poteri delegati quando l'operatore richieda l'intervento agevolativo ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche, rinunciando espressamente alla garanzia assicurativa statale. I provvedimenti valutari potranno essere rilasciati dal Mediocredito centrale anche prima della definizione dell'iter per l'ammissione all'agevolazione;

rientrano nella competenza del Ministero del commercio con l'estero le operazioni delegate al Mediocredito centrale per le quali lo stesso istituto, già all'atto della prima istanza, non ritenga di poter concedere l'intervento agevolativo. In tal caso l'operatore

che, malgrado il rigetto della richiesta di intervento agevolativo da parte del Mediocredito centrale, intenda comunque eseguire l'operazione, dovrà inoltrare nuova istanza al Ministero del commercio con l'estero;

restano di competenza del Ministero del commercio con l'estero le operazioni di valore inferiore a lire 50 miliardi nelle quali sia espressamente prevista la clausola di revisione prezzi, quando l'applicazione di quest'ultima comporti presumibilmente il superamento del valore di 50 miliardi;

rientrano nella competenza del Ministero del commercio con l'estero i provvedimenti di modifica relativi ad operazioni autorizzate dal Mediocredito centrale, quando a seguito delle modifiche richieste il valore dell'operazione superi l'importo complessivo di lire 50 miliardi, ovvero la dilazione di pagamento superi la durata di otto anni;

e di competenza del Mediocredito centrale il rilascio dei provvedimenti valutari eventualmente connessi alle operazioni triangolari previste dall'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, per le quali non sia stata richiesta la garanzia assicurativa, sempreché:

a) la durata del credito non superi otto anni;

b) gli stessi provvedimenti rientrino nelle competenze attribuite con il decreto 12 marzo 1981 e successive modifiche;

le richieste di autorizzazione relative ad operazioni con dilazioni di pagamento fino a otto anni e/o valore del contratto non superiore a lire 50 miliardi, per le quali non sia stato richiesto l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale, devono essere inoltrate al Ministero del commercio con l'estero o all'Ufficio italiano dei cambi secondo le rispettive competenze, e contenere espressa indicazione della rinuncia al suddetto beneficio».

18) La lettera *c)* della causale 1), ESBORSI, dell'allegato *A)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* i trasporti e le prestazioni considerate, qualora risultino a carico di non residenti, possono essere richieste e regolate anche da residenti sempreché trattisi di spedizionieri, osservate le disposizioni di attuazione di cui alla successiva causale 9), ovvero di esportatori i quali hanno l'obbligo di effettuare il regolamento con valuta derivante da finanziamento concesso da banca abilitata, che deve essere estinto con la valuta introitata da non residenti a fronte dell'operazione cui l'anticipo si riferisce».

19) Le disposizioni di attuazione della causale 8*c*) ESBORSI, sono sostituite dalle seguenti:

«Le banche che intervengono nelle operazioni di provvista devono rilasciare una apposita attestazione recante anche gli estremi dei singoli assegni che deve essere esibita in dogana dagli interessati.

I provveditori, all'atto della consegna degli assegni di cui trattasi, devono farsi rilasciare dagli ordinatari degli assegni medesimi una ricevuta che le banche, come sopra intervenute, devono provvedere ad invalidare ai fini valutari.

Qualora i compensi d'uso siano di ammontare non superiore a Lit. 500.000 i provveditori marittimi possono liquidare tali importi anche in banconote italiane, con obbligo di farsi rilasciare dai beneficiari una ricevuta, da conservare agli atti, acclusa ai documenti contabili eventualmente emessi a fronte di tali pagamenti, contenente, tra l'altro, una dichiarazione con la quale gli interessati affermano di essere a conoscenza dei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di esportazione di banconote italiane».

20) Le disposizioni di attuazione della causale 49*a)*, ESBORSI, sono sostituite dalle seguenti:

«I) *Assegnazioni di valuta a residenti.*

Le banche abilitate, anche in deroga alle disposizioni concernenti la loro competenza territoriale, e gli altri uffici delegati dalla Banca d'Italia possono procedere, nei limiti di cui alla causale in riferimento ad assegnazioni valutarie a favore di residenti titolari di passaporto individuale o altro documento idoneo per il passaggio della frontiera, in termini di validità, nonché a favore di residenti minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori.

Nei limiti di quanto consentito dalle vigenti disposizioni in materia di assegnazioni turistiche il residente non è tenuto ad esibire documentazione giustificativa all'atto dell'espatrio.

Nel caso di assegnazione per i minori la stessa viene imputata al rappresentante.

Le assegnazioni valutarie possono essere effettuate tramite uno o più dei seguenti mezzi di pagamento:

a) biglietti di Stato e/o di banca esteri;

b) traveller's cheques;

c) assegni su banca estera non trasferibili e non negoziabili in Italia;

d) lettera di credito utilizzabile su presentazione da parte del titolare presso banca del Paese di destinazione entro sessanta giorni dalla data del rilascio;

e) assegni turistici in lire;

f) eurochèques;

g) carte di credito.

Assegnazioni di valuta per importi eccedenti il massimale turistico sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

Si precisa che le somme da trasferire o da accreditare nei conti di pertinenza estera a regolamento di biglietti di viaggio e di buoni benzina venduti in Italia ai sensi delle causali 50) e 51) dell'allegato *A* al decreto, nonché i biglietti di Stato e/o di banca italiani esportabili ai sensi dell'art. 47 del decreto, non sono imputabili all'assegnazione valutaria ottenibile per ogni viaggio all'estero.

Disposizioni particolari per l'utilizzo a viaggio di singoli mezzi di pagamento.

1) Assegni turistici in lire.

Gli assegni turistici in lire possono essere rilasciati dalle banche abilitate solo in occasione di specifico viaggio all'estero del richiedente e, qualora non siano

utilizzati, devono essere restituiti alla banca emittente. Gli assegni devono essere stilati con caratteristiche analoghe a quelle degli assegni turistici inviati per la vendita all'estero e devono recare l'indicazione «da accreditare in conto estero».

2) Eurochèques

Le banche abilitate e le aziende di credito autorizzate dalla Banca d'Italia ad operare come centri raccolta valute (queste ultime con l'intesa che per il regolamento delle operazioni della specie nei confronti delle banche estere devono appoggiarsi alla banca abilitata cui fanno capo) possono rilasciare a propria clientela residente, titolare di «carta assegni», libretti di assegni da spendere all'estero (eurochèques) con l'osservanza delle norme che disciplinano l'emissione di tale mezzo di pagamento, tenendo presente che:

i moduli di assegni devono essere contraddistinti dall'apposizione o riproduzione dell'apposito contrassegno distintivo dell'eurochèque e su ciascuno di essi deve essere apposta chiaramente la stampiglia «questo assegno può circolare esclusivamente all'estero in quanto emesso su presentazione di carta assegni»;

il rilascio di nuovi assegni o di una nuova carta assegni è subordinato all'accertamento dell'osservanza per gli eurochèques precedentemente utilizzati e già pervenuti, della disciplina in materia di regolamento del servizio eurochèques;

gli assegni onde trattasi possono essere utilizzati da parte del residente entro il limite di assegnazione consentito ai sensi della presente causale, tenendo conto delle altre assegnazioni valutarie ottenute per il medesimo viaggio all'estero.

3) Carte di credito.

I residenti possono detenere una o più carte di credito per uso personale rilasciate da enti autorizzati all'emissione dal Ministero del commercio con l'estero.

La carta di credito è utilizzabile per l'acquisto di beni d'uso e per ottenere all'estero anticipi in valuta in contanti per importi che, complessivamente, nel determinato viaggio, non superino il limite massimale di assegnazione consentito ai sensi della presente causale ovvero, qualora il turista residente si avvalga, per il determinato viaggio, degli altri mezzi di pagamento, è utilizzabile nei limiti dell'eventuale quota residua di massimale.

All'atto del rilascio delle carte gli enti emittenti devono far sottoscrivere agli utilizzatori una dichiarazione nella quale essi si impegnano a rispettare il predetto limite.

I predetti enti, che sono abilitati ad onorare i propri impegni verso l'estero a fronte di carte di credito personali, devono segnalare all'Ufficio italiano dei cambi — anche mediante l'invio di supporti magnetici — entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui sono stati loro comunicati gli utilizzi delle carte di credito, l'elenco dei residenti che hanno effettuato singoli utilizzi in difformità a quanto sopra stabilito. In tale caso devono essere indicati, per ciascun utilizzatore delle carte, le generalità, il comune di residenza e l'indirizzo.

II) *Cessione di valuta non utilizzata.*

Entro trenta giorni dalla data di rientro nel territorio della Repubblica oppure — qualora il viaggio non abbia avuto luogo — dalla data di assegnazione, i residenti sono tenuti, fatto salvo quanto disposto al quarto comma dell'art. 23 del decreto, ad offrire in cessione ad una banca abilitata o agli altri uffici delegati dalla Banca d'Italia la valuta estera non utilizzata.

III) *Vendita di valuta a non residenti.*

Le banche abilitate e gli altri uffici delegati dalla Banca d'Italia possono effettuare vendite di valuta contro lire a non residenti, in temporaneo soggiorno in Italia, all'atto del loro rimpatrio, sempreché gli interessati siano in grado di provare che le lire provengono da utilizzo di conto estero oppure da cessione di valuta rimessa dall'estero, ovvero a questa assimilata ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 92 del decreto.

Inoltre le banche e i predetti uffici all'atto della vendita devono:

invalidare, anche parzialmente, il bordereau o la distinta rilascita al nome del non residente per la precedente cessione della valuta o l'utilizzo del conto estero;

rilasciare, quando necessaria, apposita attestazione valida ai fini dell'esportazione della valuta venduta, fermo rimanendo che, ai sensi di quanto disposto all'art. 48 del decreto, i non residenti possono, comunque, esportare biglietti di Stato e di banca esteri fino ad un importo pari al controvalore di Lit. 5.000.000 a persona».

21) Le disposizioni di attuazione della causale 49*c)*, ESBORSI, sono così modificate:

«il termine di trenta giorni di cui alla lettera *a)* del paragrafo I) "Assegnazione di valuta a residenti" è elevato a sessanta giorni;

il termine di quindici giorni di cui al paragrafo II) "Cessione di valuta non utilizzata" è elevato a trenta giorni».

22) Le disposizioni di attuazione della causale 49*d)*, ESBORSI, sono così modificate:

«il termine di trenta giorni di cui alla lettera *a)* del terzo comma del paragrafo I) "Assegnazione di valuta a residenti" è elevato a sessanta giorni;

il termine di quindici giorni di cui al paragrafo III) "Cessione di valuta non utilizzata" è elevato a trenta giorni».

23) Le disposizioni di attuazione della causale 52), ESBORSI, sono così modificate:

dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente terzo comma:

«I residenti possono utilizzare senza limiti d'importo le carte di credito di cui alla causale 49*a)* per il pagamento di servizi turistici all'estero»;

sono abrogate le «Disposizioni particolari per l'utilizzo delle carte di credito».

Il direttore: SCORDINO

87A4659

CIRCOLARE 13 maggio 1987, n. 2/23.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali. Applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985: «Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci», come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1987. Disposizioni di attuazione degli articoli 15, 17, 20, 24, 25, 29, 31, 32 e 33.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 2/20 del 18 luglio 1985, emanata in applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, è modificata come segue:

1) Le disposizioni di attuazione dell'art. 15 sono abrogate.

2) Alle disposizioni di attuazione dell'art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il quinto comma viene aggiunto il seguente:

«Nel caso di importazioni di legname resinoso e di cascami di segheria, provenienti da Paesi limitrofi all'Italia, nonché di bestiame vivo proveniente da qualsiasi Paese, può essere utilizzata per il regolamento una qualsiasi banca abilitata in deroga alle norme sulla competenza territoriale»;

dopo il punto 6) viene aggiunto il seguente punto 7):

«7) *Operazioni commerciali parzialmente regolate contro assegno ferroviario.*

Le ferrovie dello Stato devono controllare che per le operazioni commerciali parzialmente regolate contro assegno il regolamento della parte residua sia previsto nei termini generali prescritti dal decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni».

3) Alle disposizioni di attuazione dell'art. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le imprese con organizzazione decentrata possono utilizzare i plafonds indicati nell'articolo di riferimento per ciascuna delle proprie sedi secondarie»;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Quando le merci esportate in definitiva senza impegno di regolamento valutario sono destinate all'effettuazione di investimenti diretti all'estero da parte dei residenti, le banche abilitate intervenute nelle operazioni dovranno accertare che le merci stesse siano state conferite nelle imprese estere. Resta fermo che tali investimenti sono assoggettati alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 marzo 1981 e nelle relative disposizioni di attuazione».

4) Alle disposizioni di attuazione dell'art. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *a)* del punto 5) «Provviste di bordo destinate a navi ed aerei esteri» è sostituita dalla seguente:

«*a)* L'imbarco su navi ed aerei esteri di merci nazionali, nazionalizzate, o considerate importate ai fini valutari in base agli articoli 22, comma primo, e 26 del decreto, che siano destinate a provviste di bordo, è effettuato con l'osservanza delle modalità previste per l'esportazione definitiva con o senza impegno di regolamento valutario.

Per i rifornimenti ad aerei esteri da turismo o a navi estere da diporto è ammesso il regolamento in banconote italiane senza presentazione di modulo valutario oltre che nel caso in cui l'importazione delle banconote stesse abbia avuto luogo ai sensi dell'art. 47 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 anche quando provenga da negoziazione di valuta o prelevamento da conto estero, previa esibizione di attestazione di banca abilitata circa la regolare provenienza delle lire utilizzate».

5) Le disposizioni di attuazione dell'art. 25 sono sostituite dalle seguenti:

«Il residente incaricato dal non residente di spedire le merci acquistate in Italia di valore superiore a lire venti milioni, può essere tra l'altro un albergatore, uno spedizioniere o il venditore della merce. Sui moduli valutari deve essere indicato il nominativo del non residente con l'indirizzo della sua dimora italiana e gli estremi del suo passaporto o di altro documento di identità personale, valido ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, nonché il valore della merce.

Qualora il valore delle merci ecceda in misura contenuta il limite di lire venti milioni, le dogane possono consentirne ugualmente l'esportazione senza presentazione in dogana di modulo valutario.

Si precisa che gli oggetti d'arte e di antichità di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico non sono ammessi all'esportazione agevolata».

6) Le disposizioni di attuazione dell'art. 29 sono sostituite dalle seguenti:

«Le operazioni commerciali tra residenti nel comune di Livigno e residenti nel restante territorio della Repubblica italiana sono effettuate senza presentazione in dogana di modulo valutario e sono regolate in lire interne.

L'impresa ubicata nel comune di Livigno che intende effettuare un'importazione di merci estere, qualunque sia il suo valore, attraverso i valichi di Ponte del Gallo o di Forcola di Livigno, deve presentare ad una delle banche abilitate con sportello nel comune di Livigno domanda di assegnazione di valuta, corredata da fattura pro-forma in duplice copia, in calce alla quale deve apporre la dichiarazione attestante la veridicità del prezzo nonché la propria residenza o sede nel comune di Livigno ed iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Sondrio. La banca prima di apporre il visto sulla fattura predetta, oltre al controllo previsto dalle vigenti disposizioni, accerta che l'impresa interessata residente sia in possesso dei requisiti formali predetti.

L'operatore presenta la fattura vistata dalla banca ai militari della Guardia di finanza in servizio presso i

valichi di cui al secondo comma nella quale gli stessi registrano il passaggio della merce apponendo la relativa data.

La Guardia di finanza restituisce la fattura all'operatore che la presenta alla banca intervenuta nell'operazione la quale a sua volta trasmette, con cadenza mensile, all'Ufficio italiano dei cambi una situazione riassuntiva delle importazioni realizzate dalla quale risultino i nominativi degli importatori e le merci importate ripartite per gruppi merceologici.

Gli adempimenti di cui sopra possono essere assolti anche dallo spedizioniere incaricato dall'impresa interessata».

7) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 31, il terzo comma del punto 7), è sostituito dal seguente:

«Si precisa, infine, che l'oro, precedentemente importato in via definitiva a titolo di prestito d'uso, può essere acquistato dalle imprese che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'assegnazione trimestrale di oro greggio ai sensi del precedente punto 1). La banca che effettua il regolamento dovrà imputare l'acquisto alla predetta assegnazione con annotazione nella relativa notifica di autorizzazione (Mod. OC 460) nonché segnalare all'Ufficio italiano dei cambi mediante modulo di notifica bancaria il regolamento dell'oro importato, indicando il codice relativo al tipo di operazione (cod. 03) ed evidenziare nello spazio note del suddetto modulo di notifica gli estremi del modulo A/Import senza regolamento, con l'annotazione: «Regolamento di importazione di oro greggio precedentemente importato senza regolamento a titolo di prestito d'uso».

8) Le disposizioni di attuazione dell'art. 32 sono sostituite dalle seguenti:

«1) *Operazioni di transito perfezionate con l'intervento di un solo operatore residente.*

a) Operazioni di transitario abituale.

Il regolamento valutario delle operazioni della specie poste in essere da transitario abituale deve avvenire attraverso i conti autorizzati secondo quanto previsto dagli articoli 30 e seguenti del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e dalle relative disposizioni di attuazione.

Si precisa che l'utilizzo delle disponibilità accreditate sui conti autorizzati è consentito anche per l'acquisto di merci la cui destinazione finale non risulti nota all'atto dell'esborso.

b) Operazioni di transitario occasionale.

Il regolamento valutario delle operazioni della specie poste in essere da transitario occasionale può essere effettuato, ove l'introito preceda l'esborso, sia con valuta derivante dalla vendita all'estero ed accreditata in conto di attesa commercio di transito sia con ricorso al mercato dei conti valutari nel caso in cui abbia negoziato il ricavo della vendita.

2) *Operazioni di transito perfezionate con l'intervento di due o più operatori residenti.*

Il regolamento in valuta estera tra residenti intervenuti nelle operazioni della specie deve essere effettuato con le modalità di seguito specificate:

a) Transitario abituale vende ad altro transitario abituale.

Il regolamento deve essere effettuato con disponibilità di conto autorizzato.

b) Transitario abituale vende a transitario occasionale.

Il regolamento deve essere effettuato in valuta di conto valutario proveniente da conto di attesa commercio di transito, qualora sia già pervenuto il ricavo della rivendita all'estero, ovvero con ricorso al mercato dei conti valutari qualora detto ricavo non sia ancora pervenuto. L'accreditamento della valuta nel conto autorizzato del transitario abituale deve avvenire nei limiti dell'importo effettivamente pagato o da pagare in favore dell'estero con conseguente immediata cessione della valuta eccedente il predetto importo.

c) Transitario occasionale vende a transitario abituale.

Il regolamento deve essere effettuato con disponibilità di conto autorizzato che dovranno essere negoziate nel mercato dei conti valutari, nel caso in cui il regolamento a favore dell'estero sia già stato effettuato, ovvero, nel caso in cui il regolamento non abbia avuto ancora luogo dovranno essere accreditate in conto di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento a favore di non residente.

d) Transitario occasionale vende ad altro transitario occasionale.

Il regolamento deve essere effettuato con disponibilità accreditate in conto di attesa commercio di transito, qualora sia già pervenuto il ricavo della rivendita all'estero, ovvero con ricorso al mercato dei conti valutari qualora detto ricavo non sia ancora pervenuto. Il transitario cedente deve negoziare la valuta ricevuta dal cessionario, qualora abbia già provveduto al regolamento a favore di non residente, ovvero all'accreditamento in conto di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento a favore di non residente.

3) *Merci a licenza ammesse ad operazioni di transito.*

Le operazioni di transito — aventi per oggetto le merci di seguito indicate, considerate a licenza ai fini dell'esportazione — possono essere effettuate senza necessità di autorizzazione valutaria particolare in relazione a quanto previsto al punto 1) dell'art. 32 del decreto:

pelli e cuoio cap. 41 tabella Esport;

pelli da pellicceria e loro lavori cap. 43 tabella Esport;

legno, carbone di legna e lavori in legno cap. 44 tabella Esport;

materie occorrenti per la fabbricazione della carta - cap. 47 tabella Esport.

4) *Rispedizione di merci in transito di proprietà di non residenti.*

Si precisa che le rispedizioni di merci in transito per l'Italia di proprietà di non residenti — che non comportano ovviamente movimenti a valere sulla gestione valutaria italiana — sono effettuate senza presentazione in dogana di alcun documento valutario.

5) *Acquisto in transito di beni destinati a lavori e/o forniture all'estero a favore di non residenti ovvero strumentali all'esecuzione di lavori italiani all'estero.*

Le operazioni di transito effettuate da residenti, consistenti in acquisto di merci all'estero per integrare lavori e/o forniture a favore di non residenti con regolamento oltre i termini autorizzati in via generale, possono essere regolate, per quanto concerne la rivendita, nell'ambito dei lavori e/o delle forniture, sempreché tali operazioni di transito siano espressamente previste nelle autorizzazioni rilasciate dagli organi valutari per l'esecuzione dei lavori e/o delle forniture medesime.

Le operazioni di transito di cui al precedente comma, che servano ad integrare lavori e/o forniture a favore di non residenti con regolamento entro i termini autorizzati in via generale, possono essere regolate nell'ambito dei lavori e/o delle forniture, qualora il valore delle merci acquistate in transito sia contenuto entro il limite del 20% del valore complessivo dei lavori e/o delle forniture; oltre tale limite le operazioni devono essere autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero.

Le operazioni di transito, consistenti nell'acquisto all'estero di beni strumentali all'esecuzione di lavori e/o di forniture a favore di non residenti, possono essere effettuate da residenti sempreché il relativo esborso, sia tenuto in evidenza dalla banca intervenuta per tutta la durata dell'operazione principale in attesa del rendiconto finale, dal quale possa rilevarsi la destinazione definitiva dei beni in questione (reimportazione, rivendita in loco, distruzione, abbandono, ecc.). Qualora l'operazione principale sia sottoposta ad autorizzazione particolare, gli acquisti in questione debbono essere espressamente previsti da detta autorizzazione.

Si precisa che le operazioni di transito di cui ai commi precedenti sono consentiti anche quando l'operatore residente è soggetto diverso dall'esecutore dei lavori e/o delle forniture.

6) *Operazioni di transito sottoposte ad autorizzazione particolare aventi per oggetto prodotti petroliferi o derivati dal petrolio.*

Nelle domande di autorizzazione dirette al Ministero del commercio con l'estero, relative ad operazioni di transito aventi per oggetto prodotti petroliferi o derivati dal petrolio, l'operatore deve rilasciare le seguenti dichiarazioni:

"Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che il primo venditore, ovvero il Governo del Paese di origine o impresa da esso controllata, non ha vincolato il carico, per il quale viene chiesta l'autorizzazione all'effettuazione dell'operazione di transito, all'uso e al consumo in Italia. Ciò dichiaro dopo aver accertato che il mio dante causa non residente ha acquistato il carico libero dai vincoli sopraindicati. Dichiaro altresì che l'operazione per cui chiedo l'autorizzazione non incide sull'osservanza degli impegni cui questa impresa petrolifera è tenuta verso altre pubbliche amministrazioni"».

9) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 33, il punto 1), è sostituito dal seguente:

«1) *Importazione di merci destinate al transito.*

L'importazione di merci originariamente destinate al transito deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni prescritte in materia di importazioni, sempreché non concerna merci che nei magazzini del deposito o punto franco abbiano subito una trasformazione industriale tale da rendere impossibile o difficile l'accertamento della loro origine.

Il regolamento in valuta estera tra residenti, nell'ipotesi in cui la trasformazione in importazione venga effettuata da soggetto diverso dall'originario acquirente, può essere effettuato con ricorso al mercato dei conti valutari ovvero con valuta derivante da finanziamento facoltativo ex art. 8 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e relative disposizioni di attuazione. Il cedente, se transitario abituale, deve accreditare la valuta nel conto autorizzato nei limiti dell'importo effettivamente pagato o da pagare in favore di non residente, con conseguente immediata cessione della valuta eccedente il predetto importo; il cedente, se transitario occasionale, dovrà provvedere a negoziare la valuta ricevuta ovvero ad accreditarla in conto di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento a favore di non residente.

La trasformazione in importazione, effettuata in proprio dall'originario transitario occasionale, non comporta particolari riflessi valutari, mentre quella effettuata dal transitario abituale, che abbia utilizzato disponibilità di conto autorizzato, abilita questi, ad avvenuta importazione, ad acquistare valuta estera sul mercato per reintegrare il conto stesso.

Ai fini dell'assolvimento dell'impegno valutario nei termini previsti dall'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni deve aversi riguardo alla data di pagamento a favore dell'estero ovvero del residente originario acquirente, che sia stato effettuato con valuta acquisita sul mercato dei conti valutari.

L'importazione della merce ha luogo su presentazione del modulo valutario — annotato con il dettaglio di tutti gli elementi utili all'individuazione dell'operazione — intestato al cessionario ed emesso per il valore espresso nella fattura di rivendita, che deve essere prodotta in dogana unitamente al modulo stesso».

Il direttore: SCORDINO

87A4658

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 41° corso biennale 1988-90 di milleduecentosessanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998 e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 205;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Visto il regolamento della Scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale 19 febbraio 1983;

Considerato che alla data del presente decreto, nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disponibili circa milleottocento posti vacanti da ricoprire, ai sensi della citata legge n. 435/1980, per 7/10 con gli allievi idonei del corso biennale e per i rimanenti 3/10 con gli appuntati idonei, del corso annuale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 41° corso biennale 1988-90 di milleduecentosessanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso:

a) gli appuntati ed i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data del presente decreto (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi);

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il trentacinquesimo anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;

b) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

abbiano conseguito o potranno conseguire nell'anno scolastico in corso la licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il ventottesimo anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

c) i cittadini italiani compresi quelli non residenti in territorio nazionale che:

abbiano conseguito o potranno conseguire nell'anno scolastico in corso la licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente o di titolo di studio superiore;

abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a ventotto anni, qualunque sia il grado rivestito;

siano celibi o vedovi, comunque senza prole;

non siano incorsi in condanne penali e non siano imputati in procedimento penale per reati incompatibili con l'acquisizione o conservazione dei gradi di sottufficiale (art. 60, n. 7, della legge 31 luglio 1954, n. 599);

non siano stati prosciolti dalla ferma volontaria o rafferma per motivi disciplinari o per inidoneità in attitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più dei corsi frequentati;

avendo già svolto servizio militare si siano distinti per condotta e serietà di carattere (art. 7, decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115);

siano in possesso di idonei requisiti morali, certificati da apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri, redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

siano in possesso di idonei requisiti fisici, di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore a 18 anni;

abbiano, se minori, salvo che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri, espresso di comune accordo da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o dal tutore. Tale consenso potrà essere trascritto in calce alla domanda di ammissione al concorso.

I requisiti prescritti dal presente articolo dovranno essere posseduti fino alla data di incorporamento.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 1 e sottoscritte dai concorrenti, debbono essere indirizzate al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) dai militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, su carta semplice, al comando del reparto di appartenenza;

b) dai militari in servizio in altro ruolo dell'Esercito o nelle altre Forze armate, su carta semplice al comando del reparto di appartenenza. Detto comando, dopo aver completato la domanda con dichiarazione attestante la data di presentazione ed averla corredata della copia del foglio matricolare, la trasmetterà al comando della stazione dei carabinieri nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza;

c) dagli aspiranti non alle armi, su carta legale, al comando della stazione carabinieri nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;
2) il domicilio;
3) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nell'Arma dei carabinieri);
4) il titolo di studio posseduto;
5) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;
6) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici di cui al successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante della stazione dei carabinieri o del reparto o ente militare al quale si presenta, oppure, se fatta pervenire, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe — o vedovo — senza prole);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

diploma originale del titolo di studio, qualora richiesto, o copia autenticata, in bollo, di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, potrà essere allegato, in sua vece, in originale o in copia autenticata in bollo, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

eventuale documentazione, in bollo, in originale o in copia autenticata, attestante il possesso di titolo di studio superiore a quello prescritto;

copia del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato oppure del certificato d'iscrizione nelle liste di leva, a seconda dei casi. I giovani che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno allegare il certificato di cittadinanza italiana in bollo;

dichiarazione con la quale il concorrente non in servizio nell'Arma dei carabinieri che ha conseguito gradi militari nelle Forze armate rinuncia ai gradi stessi in caso di ammissione al corso quale allievo sottufficiale;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nell'Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e/o gli altri titoli, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 10 ottobre 1987, al comando del reparto di appartenenza, se in servizio nell'Arma dei carabinieri, o al comando della stazione dei carabinieri nel cui territorio hanno la residenza, se in servizio in altro ruolo dell'Esercito o in altra Forza armata oppure se non sono in servizio militare. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente alla Scuola sottufficiali carabinieri non oltre il 30 ottobre 1987.

Art. 5.

Le domande dei militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della Scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo) redatto «per partecipazione al concorso allievi sottufficiali» e chiuso alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi).

Per quanto riguarda le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri, i comandi delle stazioni carabinieri, appena ricevute, provvederanno a trasmettere per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza dai quali dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno ad istruire le domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, ed a trasmetterle, quindi, ai competenti comandi di legione, i quali:

convocheranno subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 1, lettera *c)*;

invieranno le domande, unitamente all'esito della suddetta visita medica, al comando della Scuola sottufficiali carabinieri per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno, a loro richiesta scritta, da presentare all'atto della comunicazione del giudizio di non idoneità, essere ammessi con riserva allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata, saranno sottoposti a visita da parte del collegio medico di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

Il comando della Scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati ammessi al concorso e di quelli esclusi dallo stesso ai competenti comandi di Corpo dell'Arma dei carabinieri, i quali provvederanno a darne comunicazione agli ammessi disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso ed a notificare agli esclusi — a mezzo lettera raccomandata — i motivi dell'esclusione.

Art. 7.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, scelto a sorte tra due che saranno proposti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza o sono domiciliati i candidati non in servizio militare e presso le scuole allievi, per i militari da esse dipendenti.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 10 dicembre 1987, dalle ore 8 alle ore 13.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della Scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta Scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata Scuola, segretario, senza diritto al voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta di esame ed alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni e scuole allievi interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare, a cura dei comandanti delle legioni e scuole allievi, al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 8 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

I concorrenti che riporteranno la sufficienza nella prova scritta saranno sottoposti, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità al servizio militare incondizionato quali allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Per i concorrenti già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato a stabilire la inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a m 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di «molta prestanza fisica».

I candidati che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza attestante che sono stati di recente sottoposti all'accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Tutti i candidati, esclusi quelli in servizio nell'Arma, all'atto della predetta visita, dovranno presentare anche il certificato concernente la vaccinazione antitubercolare obbligatoria, prevista dall'art. 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per i soggetti cuti-negativi.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare tosco-emiliana in Firenze.

I concorrenti riconosciuti idonei in sede di visita medica saranno sottoposti ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri, quali sottufficiali, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

I concorrenti giudicati non idonei in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 10.

I concorrenti che avranno riportato la sufficienza nella prova scritta e che siano stati giudicati idonei in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, della durata massima di 20 minuti, sulla base del programma indicato nell'allegato 2.

La commissione esaminatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. Sarà giudicato idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del primo anno di corso saranno invitati, a cura dei comandi di Corpo dell'Arma dei carabinieri, all'atto della ricezione della relativa graduatoria di merito, a produrre la seguente documentazione in bollo:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di stato libero;
certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 12.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consiste in una prova scritta proposta dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, che avranno luogo presso la Scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

A tale fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà per la prova scritta, giudicata sufficiente, un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi. Il concorrente che avrà riportato la sufficienza sarà ammesso a sostenere la prova orale. Il candidato che supererà entrambe le prove conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c)* del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 8 formerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei sulla base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta di cultura generale e nella prova orale di cui all'art. 10, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 per il giudizio di «molta prestanza fisica», di cui al terzo comma dell'art. 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:
0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e 12 ventesimi;
0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera *d)*, della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il 41° corso biennale allievi sottufficiali.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri, frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno nominati carabinieri effettivi e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai giovani che non abbiano adempiuto agli obblighi di leva, conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se appuntati o carabinieri in congedo, saranno riammessi col proprio grado;

se provenienti dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altro ruolo dell'Esercito o ad altra Forza armata, che abbiano già adempiuto agli obblighi di leva, saranno riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 857.

Art. 15.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 16.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, del quale non sia scaduta la validità:

carta d'identità;

passaporto;

tessera postale;

licenza di porto d'armi;

tessera di riconoscimento rilasciata da pubblica amministrazione;

patente automobilistica;

libretto universitario.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Art. 17.

Il quarantunesimo corso biennale — che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno della Scuola sottufficiali — avrà inizio il 1° ottobre 1988.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1987

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1987
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 369

ALLEGATO 1

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri (1) - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)..
nato a.. il ....,
domiciliato a (2).. (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ....
appartenente al distretto militare di...,
chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al quarantunesimo corso biennale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1988-90).

È in possesso del seguente titolo di studio: ....

Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (3)..

Dichiara di:

essere .... (4) senza prole;

essere cittadino italiano;

trovarsi nella posizione militare di.. (5);

essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

....
....
....

Allega i sottoindicati documenti:

....
....

Località e data,...

Firma

....
(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a cura del comando di stazione carabinieri o del comando di reparto o ente militare cui si presenta la domanda)

I sottoscritti genitori (o tutore) del minorenne........................... .... dichiarano di acconsentire a che questi possa contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri in qualità di allievo sottufficiale (6).

Data, ...

Firma dei genitori o del tutore

....
(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

---

(1) La presente domanda, ancorché intestata al Comando generale, dovrà essere, però, presentata, dai concorrenti civili, esclusivamente, al comando stazione carabinieri del luogo di residenza.

(2) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire «effettivo al... .... (indicare il comando di Corpo)».

(3) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

(4) Indicare se celibe o vedovo.

(5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare (in servizio con la precisazione dell'ente di appartenenza; in congedo illimitato; in congedo provvisorio; non avere ancora concorso alla leva).

(6) Soltanto per i minori che non abbiano ancora concorso alla leva.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

1. STORIA

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani.

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica romana.

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia.

La guerrra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica.

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. GEOGRAFIA

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati europei.

L'Italia in particolare: confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini - Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. ARITMETICA E GEOMETRIA

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelogrammo, il cubo - piramide, cilindro e cono.

4. CULTURA CIVICA

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica.

Nozioni sulla pubblica amministrazione: organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi.

Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1 SCRITTA
(durata massima tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. ORALE
(durata massima 20 minuti)

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

87A4503

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione all'ottavo corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1989-90) di cinquecentoquaranta appuntati della stessa Arma.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998, e con la legge 8 agosto 1980, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Visto il regolamento della Scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale 19 febbraio 1983;

Considerato che alla data del presente decreto, nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si prevedono circa milleottocento posti vacanti, da ricoprire, ai sensi della citata legge n. 435/1980, per 7/10 con gli allievi idonei dei corsi biennali e per i rimanenti 3/10 con gli appuntati idonei dei corsi annuali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione all'ottavo corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1989-90) di cinquecentoquaranta appuntati della stessa Arma.

I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di candidati idonei saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al quarantunesimo corso biennale allievi sottufficiali (1988-90), che viene in pari data indetto con decreto a parte.

Possono partecipare al concorso di cui al primo comma gli appuntati dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria, rafferma o in servizio continuativo che:

non abbiano superato, alla data del presente decreto, il quarantesimo anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, relativa all'ultimo biennio una qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente.

Art. 2.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che venisse ritenuto non in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato 1, debbono essere presentate al comando del reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il titolo di studio posseduto (da allegare solo se superiore a quello di scuola media di primo grado);

la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli debbono essere posseduti alla data del presente decreto.

I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I predetti comandi, ricevute le domande, apporranno sulle stessse l'indicazione della data di ricezione, l'autenticazione della firma dell'interessato e ne cureranno l'immediato inoltro, tramite gerarchico, al rispettivo comandante di Corpo.

Art. 4.

Le domande, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate della documentazione caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo), redatto «per partecipazione al concorso allievi sottufficiali» e chiuso alla data di presentazione della domanda, saranno dai comandanti di Corpo trasmesse, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione, alla Scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, per il giudizio definitivo di ammissibilità o meno al concorso.

Art. 5.

La Scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, nel più breve tempo possibile, i nominativi degli aspiranti ammessi al concorso ai rispettivi comandanti di Corpo, i quali a loro volta provvederanno ad informarne gli ineressati, nonché a disporne l'afflusso alle sedi di svolgimento della prova scritta di esame, indicate nel successivo art. 6.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno comunicati, per il tramite dei predetti comandanti, i motivi della esclusione.

Art. 6.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato 2 e scelto a sorte tra due che saranno proposti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 22 ottobre 1987, dalle ore 8 alle ore 13.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della Scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta Scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata Scuola, segretario, senza diritto al voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta di esame ed alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare, a cura dei comandanti delle legioni, al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente art. 7 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che riporterà la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio sarà integrato, per i candidati che abbiano statura non inferiore a m 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di «molta prestanza fisica».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare tosco-emiliana in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale, è escluso dalle ulteriori prove di esame.

Art. 9.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta e che sarà stato giudicato idoneo in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale, sarà ammesso a sostenere la prova orale, della durata massima di 20 minuti, su argomenti riguardanti i servizi di istituto sulla base del programma indicato nell'allegato 2, nonché su argomenti di cultura generale sulla base del programma indicato nell'allegato 3.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno dieci ventesimi.

Art. 10.

I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreché abbiano riportato l'idoneità nelle prove scritta ed orale, saranno sottoposti all'esame della lingua o delle lingue estere prescelte. Esso consisterà in una prova scritta proposta dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e in una prova orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 4.

A tale fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 7 sarà sostituito da un insegnante della lingua estera, oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, oppure da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà per la prova scritta, giudicata sufficiente, un punto di merito compreso tra i 10 e i 20 ventesimi. Il concorrente che avrà riportato la sufficienza sarà ammesso a sostenere la prova orale. Il candidato che supererà entrambe le prove conseguirà, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni di cui alla lettera *c)* del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti giudicati idonei nella prova orale ed in quella scritta sarà formata dalla commissione giudicatrice sulla base della media aritmetica dei punti riportati nelle anzidette prove, eventualmente così maggiorata:

a) titolo di studio superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 per il giudizio di «molta prestanza fisica», di cui al terzo comma dell'art. 8;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per punto di merito compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per punto di merito compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per punto di merito superiore a 15 ventesimi;

d) per precedenti di carriera, benemerenze militari e civili, le maggiorazioni previste dall'art. 9, lettera *d)*, della legge 28 marzo 1968, n. 397, quale modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 998.

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato avente maggiore anzianità di grado; in caso di parità, al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso di ulteriore parità, al più anziano di età.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale.

Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare l'ottavo corso annuale allievi sottufficiali.

Coloro che risultino vincitori del presente concorso nonché di quello biennale 1988-90 citato al secondo comma del precedente art. 1 potranno optare per la frequenza del corso annuale, nel qual caso rilasceranno apposita dichiarazione di rinuncia alla frequenza del corso biennale, come da modello in allegato 5.

Art. 13.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per il pubblico impiego non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve dei posti previsti dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 14.

I candidati, all'atto della presentazione alle prove di esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento.

Art. 15.

L'ottavo corso annuale — che si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno della Scuola sottufficiali — avrà inizio il 1° settembre 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1987

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1987
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 368

ALLEGATO 1

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome).................................
nato a .... il.. ,
in servizio presso (indicare il comando di Corpo) ....
chiede di partecipare al concorso, per esami, per l'ammissione alla frequenza all'ottavo corso annuale di allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri 1989-90.

È in possesso del seguente titolo di studio:........................ (1).

Ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2)...

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli che comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

Firma

(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

---

(1) Da indicare e da allegare solo se trattasi di titolo superiore a quello di licenza di scuola media di primo grado.

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

ALLEGATO 2

PROVA SCRITTA E ORALE SUI SERVIZI DI ISTITUTO

1. TECNICA PROFESSIONALE

L'ordinamento dell'Arma dei carabinieri.

Il servizio istituzionale, delle informazioni e delle traduzioni.

L'ordinamento delle caserme.

Le norme di principio sulla disciplina militare.

L'istruzione sul carteggio.

2. NOZIONI DI DIRITTO PENALE, PROCEDURA PENALE E DIRITTO PENALE MILITARE

a) *Diritto penale:*

Il reato, le pene, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e della pena.

Le misure di sicurezza.

I principali delitti previsti dal codice penale.

Le principali contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

b) *Procedura penale:*

La notizia del reato nelle sue varie forme.

Cenni sui diritti della difesa.

Rapporto giudiziario e processi verbali.

L'arresto obbligatorio, facoltativo ed il fermo.

c) *Diritto penale militare:*

Il reato e le pene militari.

I principali reati militari.

3. NOZIONI DI TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Indagini dirette con particolare riguardo al sopralluogo.

Le indagini indirette con particolare riguardo all'interrogatorio.

Il servizio di identificazione e delle ricerche.

Le attività di laboratorio del Centro carabinieri investigazioni scientifiche.

4. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED EDUCAZIONE CIVICA

I principi fondamentali della Costituzione.

I diritti e doveri dei cittadini.

L'ordinamento dello Stato.

La legislazione del lavoro e gli enti previdenziali ed assistenziali.

ALLEGATO 3

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE

1. STORIA

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani.

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica romana.

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica.

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. GEOGRAFIA

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati europei.

L'Italia in particolare: confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini - Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.

Paesi che si affacciano sul mediterraneo.

3. ARITMETICA E GEOMETRIA

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelogrammo, il cubo - La piramide, cilindro e cono.

4. CULTURA CIVICA

Cenni sulla Costituzione della Repubblica: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica.

Nozioni sulla pubblica amministrazione: organi centrali e periferici; accesso ai pubblici impieghi.

Cenni sommari sul diritto di famiglia.

ALLEGATO 4

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. SCRITTA
(durata massima tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. ORALE
(durata massima 20 minuti)

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto appuntato (cognome e nome)................................
nato a .... il.... ....
in servizio presso (indicare il comando di Corpo) ....
essendo risultato vincitore del concorso per l'ammissione al quarantunesimo corso biennale e all'ottavo corso annuale, dichiara di optare per l'ammissione all'ottavo corso annuale.

Data, ...

Firma

....

(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

87A4504

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, a diciotto posti di primo dirigente nelle università e negli istituti di istruzione universitaria.

A conferma di quanto già comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1987, e rettificato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1987, si rende noto che le prove scritte del concorso speciale, per esami, a diciotto posti di primo dirigente nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, si svolgeranno il 17 e 18 giugno p.v. alle ore 8 presso l'Università «La Sapienza» di Roma, piazzale Aldo Moro, 5, aula II, secondo piano, della facoltà di giurisprudenza.

87A4549

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di primo dirigente nelle università e negli istituti di istruzione universitaria.

A conferma di quanto già comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1987, si rende noto che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di primo dirigente nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, si svolgeranno il 12 e 13 giugno p.v. alle ore 8 presso l'Università «La Sapienza» di Roma, piazzale Aldo Moro, 5, aula II, secondo piano, della facoltà di giurisprudenza.

87A4548

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimenti per le segreterie comunali della classe quarta vacanti nella regione Sardegna al 30 aprile 1987

Il Ministero dell'interno rende noto che sono vacanti nella regione Sardegna le seguenti segreterie comunali della classe quarta:

CAGLIARI

Dieci segreterie comunali:

Armungia
Burcei
Goni
Masainas
Nuxis
Pauli Arbarei
Perdaxius
San Nicolò Gerrei
Villanovafranca
Villasalto

NUORO

Quindici segreterie comunali:

Belvi
Esterzili
Gadoni
Loculi
Lula
Ollolai
Olzai
Oniferi
Ortueri
Sarule
Sevi
Seulo
Talana
Teti
Urzulei

ORISTANO

Sedici segreterie comunali:

Aidomaggiore
Allai
Ardauli
Asuni
Bidoni
Curcuris
Fordongianus
Gonnoscodina
Mogorella
Nureci
Pau
Pompu
Riola Sardo
Siris
Usellus
Villa Sant'Antonio

I segretari in servizio nel continente interessati al trasferimento a sedi della regione Sardegna dovranno far pervenire entro il 30 giugno 1987 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali - Servizio S.C.P - Divisione personale, i seguenti documenti:

1) domanda in carta semplice con l'indicazione in ordine di preferenza delle province al cui ruolo aspirano ad essere trasferiti.

La domanda dovrà riguardare solo le province di cui al presente comunicato e dovrà essere inviata per conoscenza alla rappresentanza del Governo per la regione Sardegna, nonché alle prefetture interessate e a quelle di appartenenza.

La partecipazione alla procedura di trasferimento è limitata per ciascun segretario a due sole province della Regione;

2) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal prefetto della provincia dove prestano servizio in data non anteriore a quella del presente comunicato;

3) tutti gli altri documenti, in carta semplice e legalizzati ove occorre, che il segretario intenda esibire agli effetti della graduatoria;

4) elenco, in carta libera ed in duplice copia dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

alle esigenze di famiglia (ricongiunzione al nucleo familiare particolari situazioni, stato di famiglia);

alle condizioni di salute con particolare riguardo alle infermità contratte per causa di servizio;

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

ai servizio prestato in sedi disagiate;

ai titoli di studio di cultura e di perfezionamento professionale (lauree, abilitazione alle funzioni di segretario comunale, corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno; corsi di perfezionamento per segretari comunali, idoneità conseguita nel concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario generale di seconda classe, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale di avvocato, di notaio, ecc.);

agli incarichi ed ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

87A4682

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Magenta

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 16 dicembre 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Magenta;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1987 con il quale è stata costituita la predetta commissione;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Magenta:

1) Recchia Ezio	punti	136,489	su 174
2) Maroni Antonio	»	129,482	»
3) Tescaroli Nereo	»	128,642	»
4) Persegati Umberto	»	125,639	»
5) Rizzo Antonio	»	125,489	»
6) Scopa Asterino	»	124,725	»
7) Torella Michele	»	123,948	»
8) Longo Libero Benito	»	123,800	»
9) Rizzo Geriando	»	123,554	»
10) Campagnari Gustavo	»	123,380	»
11) Donato Antonino	»	122,272	»
12) Lentini Graziano Carlantonio	punti	121,435	su 174
13) Rachele Gregorio	»	120,616	»
14) Barbero Angelo	»	119,967	»
15) Minelli Elio	»	119,238	»
16) Ugolotti Enrico	»	116,934	»
17) Barbieri Leonida	»	116,265	»
18) Calabrese Vittorio	»	116,262	»
19) Voi Ivar	»	116,182	»
20) Brocato Salvatore	»	116,105	»
21) Mastrobuoni Aldo	»	114,698	»
22) Gritti Giuseppe	»	114,682	»
23) Manoli Placido	»	114,484	»
24) Mancini Lucio	»	114,222	»
25) Popoli Alcide	»	113,640	»
26) Messineo Damiano	»	113,060	»
27) Funghini Luigi	»	112,843	»
28) Boccia Michele	»	112,724	»
29) Orefice Antonino	»	112,335	»
30) Bonato Giovanni	»	111,303	»
31) Salati Armando	»	111,116	»
32) Palma Antonino	»	109,250	»
33) Ventrella Antonio P.	»	106,981	»
34) Nacchi Vincenzo	»	106,506	»
35) Perissutti Giannino	»	106,132	»
36) Schiesaro Gianfranco	»	105,677	»
37) Ardissone Carlo	»	105,192	»
38) Granatiero Bonaventura	»	102,394	»
39) Belloli Mario	»	102,076	»
40) Andresini Vito	»	102,004	»
41) Mura Raffaele	»	99,634	»
42) Flora Giuseppe	»	97,858	»
43) Pugliese Salvatore	»	96,870	»
44) Galea Antonio	»	81,855	»
45) Ubertazzi Eugenio	»	79,451	»
46) D'Aurizio Tito	»	76,916	»
47) Dinunno Pasquale	»	73,745	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1987

p. *Il Ministro:* CIAFFI

87A4553

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli, a tre posti di coadiutore

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46 dell'8-15 novembre 1984, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1984, registro n. 18, foglio n. 43, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68 a tre posti di coadiutore della carriera amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Camerino, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1982, registro n. 74, foglio n. 371, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A4560

UNIVERSITÀ DI ROMA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio comune per la qualifica di bracciante agricolo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44 del 25 ottobre-1° novembre 1984, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1982, registro n. 132, foglio n. 54, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68 a due posti di operaio comune per la qualifica di bracciante agricolo presso l'Università degli studi di Roma, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1982, registro n. 33, foglio n. 351, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A4561

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - gruppo di discipline n. 92, già fissato per i giorni 26 e 27 maggio 1987, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 23 giugno 1987, ore 14,30;
seconda prova: 24 giugno 1987, ore 10.

Le suddette prove si svolgeranno presso il dipartimento di matematica, via Saldini, 50, Milano.

87A4628

UNIVERSITÀ DI PISA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica di vivaista.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44 del 25 ottobre-1° novembre 1984, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1984, registro n. 48, foglio n. 29, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68, a due posti di operaio specializzato di prima categoria per la qualifica vivaista presso l'Università di Pisa, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1983, registro n. 39, foglio n. 313, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A4565

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli, a due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di cameriere.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44 del 25 ottobre-1° novembre 1984, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1984, registro n. 17, foglio n. 384, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68, a due posti di operaio comune (cameriere) presso la scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1983, registro n. 39, foglio n. 313, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A4566

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Angera (Varese).

87A4615

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 42

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 42.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 16 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Orzinuovi (Brescia).

87A4599

Concorso ad un posto di assistente medico di psichiatria per l'unità operativa di psichiatria del territorio (C.P.S.) presso l'unità sanitaria locale n. 56.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di psichiatria per l'unità operativa di psichiatria del territorio (C.P.S.), a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 16 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

87A4605

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 123 del 29 maggio 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di impiegato di prima categoria.

Azienda municipalizzata farmacie - Venaria (Torino): Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al bando di concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Lecce
(Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1987)

Nel bando di concorso pubblico citato in epigrafe nell'art. 8, primo comma, alla pagina 42 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*e da* quello riportato nella prova pratica», leggasi: «, *di* quello riportato nella prova pratica *e di quello riportato nelle prove orali*».

87A4575

Comunicato relativo al bando di concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Lecce
(Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1987)

Nel bando di concorso pubblico citato in epigrafe nell'art. 7, primo comma, alla pagina 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*e da* quello riportato nella prova pratica», leggasi: «, *di* quello riportato nella prova pratica *e di quello riportato nelle prove orali*».

87A4576

Comunicato relativo al bando di concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Lecce
(Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1987)

Nel bando di concorso pubblico citato in epigrafe nell'art. 8, primo comma, alla pagina 40 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*e da* quello riportato nella prova pratica», leggasi: «, *di* quello riportato nella prova pratica *e di quello riportato nelle prove orali*».

87A4577

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII *Giugno*, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 82.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. 313.000
- semestrale . . . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 700

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 28.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 2.800

Gazzetta ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 90.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221